



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di RIMINI)

Settore Tecnico Ambientale (STA)

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA

sottosoglia UE per l'appalto dei lavori pubblici per la realizzazione del:

«PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA GROTTA, TRATTO VIA 1°MAGGIO-SS.16.»

CUP: C91B23000320006

CIG: B2F9192160

LETTERA DI INVITO A GARA INFORMALE

**per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici"**

Contratto d'appalto con corrispettivo interamente "a misura"

[Artt. 3, 5, 31 e 32 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36]

| | | <i>importi in euro</i> |
|----------|--|------------------------|
| 1 | Importo dei lavori "a misura" posto a base di gara (da assoggettare a ribasso) | 460.118,56 |
| 2 | Importo dei costi della manodopera (da assoggettare a ribasso) | 94.989,15 |
| 3 | Importo dei costi della sicurezza da PSC D.Lgs. 81/2008 (da non assoggettare a ribasso) | 11.100,00 |
| A | Importo complessivo dei lavori in appalto al netto dell'IVA di legge (1 + 2 + 3) | 566.207,71 |

*Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale e
Responsabile Unico del Progetto (RUP)*

(Geom. Alberto Gerini)

[firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005]

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Sede legale: Via Repubblica, n. 140 - 47843 Misano Adriatico (RN) - Cod. Fisc./P.IVA 00391260403 - sito istituzionale: www.comune.misano-adriatico.rn.it
Tel. centralino 0541 618411 - Fax 0541-613774 - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it - E-mail: info@comune.misano-adriatico.rn.it

Sommar

| | |
|--|----|
| STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE e COMMITTENTE | 4 |
| PREMESSE | 5 |
| 1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE | 6 |
| 2. DOTAZIONI TECNICHE | 7 |
| 3. IDENTIFICAZIONE | 7 |
| 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 8 |
| 4.1 DOCUMENTI DI GARA | 8 |
| 4.2 CHIARIMENTI | 9 |
| 4.3 COMUNICAZIONI | 9 |
| 5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 10 |
| 5.1 LOTTI - CPV DELL'APPALTO | 10 |
| 5.2 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI IN APPALTO | 10 |
| 5.3 CATEGORIE DEI LAVORI IN APPALTO | 11 |
| 5.4. DURATA DELL'APPALTO | 12 |
| 5.5. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI | 13 |
| 5.6 OPZIONI E RINNOVI | 13 |
| 5.7. CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL) APPLICABILI | 13 |
| 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E IN FORMA ASSOCIATA (PLURISOGGETTIVA) E RELATIVE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 13 |
| 7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE (REQUISITI DI AMMISSIONE) | 16 |
| 7.1 MISURE DI SELF-CLEANING DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE [art. 96, comma 6, del Codice] | 17 |
| 8. REQUISITI DELLA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (REQUISITI DI AMMISSIONE) | 19 |
| 9. CLAUSOLE SOCIALI - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO ART. 102 DEL CODICE (REQUISITI DI AMMISSIONE) .. | 20 |
| 10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (REQUISITI DI AMMISSIONE) | 21 |
| 10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (REQUISITI DI AMMISSIONE) [art. 100, comma 1, lettera a), del Codice] .. | 21 |
| 10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (ATTESTAZIONE SOA) - (REQUISITI DI AMMISSIONE) [art. 100, comma 1, lettere b) e c), del Codice] | 21 |
| 10.3 OBBLIGHI ANTIMAFIA (REQUISITI DI AMMISSIONE) | 23 |
| 11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI DA POSSEDERE DAI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, DAI CONSORZI ORDINARI, DALLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E DAI GEIE (REQUISITI DI AMMISSIONE) | 23 |
| 12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI DA POSSEDERE DAI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, DAI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E DAI CONSORZI STABILI (REQUISITI DI AMMISSIONE) | 24 |
| 13. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE | 24 |
| 13.1 INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE PRESENTATE | 25 |
| 14. REQUISITI DI ESECUZIONE (NECESSARI NELLA SOLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO) | 26 |
| 15. SUBAPPALTO | 26 |
| 16. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA (NON RICHIESTA) | 27 |
| 17. SOPRALLUOGO NON ASSISTITO - VISITA DEI LUOGHI | 27 |
| 18. CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC | 28 |
| 19. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | 28 |
| 20. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA DA PARTE DEL CONCORRENTE | 28 |
| 21. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | 28 |
| 22. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 30 |
| 23. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO DELLA "BUSTA A" VIRTUALE | 31 |
| 23.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA | 32 |
| 23.2 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI CUI ALL'ART. 102 DEL D.LGS. 36/2023 | 37 |
| 23.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) DEL CONCORRENTE | 37 |
| 23.3.1 GARANZIA PROVVISORIA (NON DOVUTA) | 38 |
| 23.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI | 38 |
| 23.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE DAI CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI INSOLVENZA E/O DI CRISI D'IMPRESA COMUNQUE DENOMINATE | 39 |
| 23.6 RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC | 40 |
| 23.6.1 PASSOE (NON DOVUTO) | 40 |
| 23.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI/RAGGRUPPATI (CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI) .. | 40 |
| 23.8 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA) | 41 |
| 23.8.1 DOCUMENTAZIONE CHE PROVA L'ISCRIZIONE NELLA "WHITE LIST" ANTIMAFIA O NELL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DEL SISMA CENTRO ITALIA | 41 |
| 23.9 PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ | 42 |
| 23.10 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ, LA QUALITÀ, LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELLE | |

| | |
|--|----|
| PRESTAZIONI NEGLI APPALTI | 42 |
| 23.11 PATTO DI INTEGRITÀ..... | 42 |
| 23.12 NON DOVUTA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E DI PRESA VISIONE NON ASSISTITO | 42 |
| 24. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA “BUSTA B” VIRTUALE | 42 |
| 25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE..... | 43 |
| 26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA..... | 44 |
| 27. VERIFICA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA BUSTE A | 45 |
| 28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - APERTURA BUSTE B | 45 |
| 29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 45 |
| 30. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 46 |
| 31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 47 |
| 32. CODICE DI COMPORTAMENTO | 47 |
| 33. ACCESSO AGLI ATTI | 47 |
| 34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 47 |
| 35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 48 |

LETTERA DI INVITO A GARA TELEMATICA

per l'appalto dei lavori pubblici per la realizzazione del:

«PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA GROTTA, TRATTO VIA 1°MAGGIO-SS.16.»

(appalto di sola esecuzione di lavori pubblici da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ai soli operatori economici individuati dalla Stazione appaltante mediante pubblicazione di uno specifico Avviso di indagine di mercato)

GARA PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE, NON AVENTE INTERESSE TRANSFRONTALIERO CERTO

Misano Adriatico, lì **11/10/2024**

Invito a gara trasmesso mediante la PIATTAFORMA di negoziazione TUTTOGARE

Spett.le **OPERATORE ECONOMICO**

invitato alla gara

(individuato con sorteggio dall'Elenco delle ditte formato a seguito di specifico AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO)

OGGETTO: Lettera di invito a gara sottosoglia UE svolta in modalità telematica per l'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da esperire ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, dei lavori pubblici per la realizzazione del «PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA GROTTA, TRATTO VIA 1°MAGGIO-SS.16.», con invito rivolto a cinque operatori economici qualificati individuati dalla Stazione appaltante.

Codice Unico di Progetto (CUP): C91B23000320006 - **Codice Identificativo Gara (CIG):** B2F9192160.

- **Importo complessivo dei lavori in appalto:** € 566.207,71
- **Importo dei lavori (da assoggettare a ribasso):** € 460.118,56
- **Importo dei costi della manodopera (da assoggettare a ribasso):** € 94.989,15
- **Importo dei costi della sicurezza da PSC (da non assoggettare a ribasso):** € 11.100,00

STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE e COMMITTENTE

Comune di Misano Adriatico - Provincia di Rimini (RN), Via Repubblica n. 140 - c.a.p.: 47843 - tel. centralino 0541/618411 - telefax 0541/613774 - sito istituzionale: <https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/home> - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it - E-mail: info@comune.misano-adriatico.rn.it - Servizio interessato all'appalto: Settore Tecnico Ambientale (STA) - Codice univoco fattura elettronica Settore STA: ZWDMBC.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (di seguito anche definito "Codice dei contratti pubblici" o "Codice dei contratti" o "Codice" o "D.Lgs. 36/2023") il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è il Geom. Alberto Gerini, dipendente di ruolo del Comune di Misano Adriatico e Responsabile del Settore STA.

La documentazione di gara, tecnica e amministrativa, è **gratuitamente disponibile** sulla piattaforma telematica di gara denominata «**TUTTOGARE**» in uso al Comune di Misano Adriatico, raggiungibile all'indirizzo (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/> con accesso a mezzo delle credenziali possedute dall'operatore economico invitato a gara.

Il Comune di Misano Adriatico intende procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici per la realizzazione del «PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA GROTTA, TRATTO VIA 1°MAGGIO-SS.16.» come da progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante (Comune di Misano Adriatico), per una spesa complessiva di Quadro Economico di € 700.000,00 (di cui € 566.207,71 per importo complessivo dei lavori in appalto ed € 133.792,29 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante").

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle modalità di aggiudicazione, e ogni altra informazione relativa all'appalto.

Ai sensi dell'art. 68 comma 19, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico invitato **individualmente** alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare l'offerta in qualità di **mandatario** (capogruppo) di operatori economici riuniti temporaneamente (RTI) o di operatori costituiti o costituendi in altra forma plurisoggettiva (consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete o GEIE). Di conseguenza, **sarà esclusa** dalla gara l'offerta pervenuta da un concorrente RTI o **plurisoggettivo** nel quale l'operatore economico **invitato a gara** da questa Stazione appaltante partecipi all'offerta in qualità di **mandante** del concorrente plurimo.

PREMESSE

- con determinazione a contrattare n. 724/STA del 09/09/2024, approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 e dell'Articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, è stata avviata l'INDAGINE DI MERCATO propedeutica all'esperimento di una procedura negoziata sottosoglia UE di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 (non avente interesse transfrontaliero certo) al fine di individuare i n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva gara informale per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto;
- il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, con atto del 26/09/2024, è stato VERIFICATO dal sottoscritto RUP in contraddittorio con il tecnico progettista e VALIDATO dallo stesso RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27/09/2024, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per quanto di competenza;
- con determinazione n. 788 del 03/10/2024 adottata dal sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA) comunale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
- con determinazione a contrattare n. 814 del 11/10/2024 adottata dal sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA) comunale è stato approvato lo schema della presente lettera di invito a gara e dei suoi allegati, al fine di affidare l'appalto dei lavori in oggetto nel rispetto del D.Lgs. 36/2023;
- a seguito dell'avvenuta pubblicazione dello specifico AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO sono stati individuati i cinque operatori economici invitati a gara, nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023;
- il Comune di Misano Adriatico ha titolo giuridico per svolgere autonomamente la procedura negoziata in parola in qualità di Stazione appaltante qualificata ad affidare l'appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023;
- il luogo di esecuzione dell'appalto è in territorio del Comune di Misano Adriatico (Codice **NUTS ITD59**);
- il codice CPV è il seguente: **45233140-2 - Lavori stradali**;
- il codice Unico di Progetto (**CUP**) è il seguente: **C91B23000320006**;
- il Codice Identificativo di Gara (**GIG**) che identifica la presente gara è il seguente: **B2F9192160**;
- la presente gara sarà interamente svolta in modalità **telematica** ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, utilizzando la piattaforma di negoziazione denominata «**TUTTOGARE**» in uso al Comune di Misano Adriatico, raggiungibile all'indirizzo (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>.

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

- il sottoscritto RUP informa che l'operatore economico in indirizzo è invitato a partecipare alla gara informale per l'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, per un importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 566.207,71** al netto dell'IVA di legge (il quale include l'importo dei lavori di **€ 460.118,56** ed i costi della manodopera di **€ 94.989,15** entrambi da assoggettare a ribasso in sede di gara, nonché i costi della sicurezza stimati con il PSC di progetto di **€ 11.100,00** da non assoggettare a ribasso in sede di gara);
- l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, secondo il criterio del "prezzo più basso", mediante offerta a ribasso unico percentuale applicabile all'elenco dei prezzi unitari di progetto definitivo/esecutivo approvato e, di conseguenza, applicabile all'importo di **€ 555.107,71** (dato dalla somma dell'importo dei lavori di € 460.118,56 e dell'importo dei costi della manodopera di € 94.989,15);
- l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
- con la presentazione dell'offerta, il partecipante si impegna ad osservare anche tutte le vigenti disposizioni regionali che interessano la gestione delle attività affidate;
- è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., rispettando ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti;
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori;
- qualora la ditta in indirizzo fosse interessata alla partecipazione alla gara dovrà presentare a mezzo la Piattaforma di gara la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.
- non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione appaltante [tutta la documentazione di gara dovrà essere trasmessa dall'offerente mediante l'utilizzo della piattaforma di negoziazione TUTTOGARE secondo quanto più dettagliatamente in seguito indicato, definita anche Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PAD)].

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di negoziazione [Piattaforma Digitale di Approvigionamento (PAD)], mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente invito di gara.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati (di seguito, per brevità, denominati solo "Sistema" o "Piattaforma") sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono accessibili dall'indirizzo internet <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e deve di volta in volta accertarsi che sia utilmente avvenuto l'invio degli atti al Sistema stesso, e più in specifico deve accertarsi di avere effettuato l'invio utile in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) dei documenti sulla Piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nel documento "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)" reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito a gara; in detto documento sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'**Help Desk: (+39) 02 40 031 280** o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo: <https://misano-adriatico.tuttogare.it/register.php>

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 ivi compresi gli Allegati recante "*Codice dei contratti pubblici*", nonché degli atti di attuazione del Codice dei contratti pubblici vigenti, e delle Regole tecniche di cui all'art. 26 del D.Lgs. 36/2023.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel suindicato documento "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto indicato nella presente lettera di invito e a quanto previsto nel documento "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)" reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, ove sono riportate le modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma e la modalità di partecipazione alla procedura di gara.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla medesima Piattaforma e sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia così come esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30/11/1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)" reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito a gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma di gara è accessibile agli utenti 24 ore su 24 ore.

2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito a gara e nel documento "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)" (vedi https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per poter utilizzare la Piattaforma gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria, e in particolare è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione stabile alla rete internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. web browser aggiornato per la navigazione nella rete internet;
- c. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e non certificata (posta elettronica ordinaria non certificata);
- d. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 07/03/2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- e. ai fini delle comunicazioni intercorrenti con la Stazione Appaltante occorre avere un domicilio digitale per le comunicazioni o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; in particolare, l'operatore economico elegge domicilio digitale nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nella propria area riservata della Piattaforma TUTTOGARE, e all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato in sede di registrazione alla stessa piattaforma TUTTOGARE ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2023;
- f. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale qualificata (modalità **CAdES** - estensione **.p7m**, e **PAdES** - estensione **.pdf**), in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Indicazioni tecniche sull'utilizzo delle applicazioni:

- Archivi compressi: per comprimere files si consiglia vivamente l'utilizzo di software open source, come ZIP e 7-ZIP;
- Prestare attenzione alla denominazione dei files: puntini di sospensione e simboli speciali.

3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma TUTTOGARE in uso al Comune di Misano Adriatico, raggiungibile all'indirizzo (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>. L'accesso è gratuito ed è consentito mediante credenziali identificative (username / password) rilasciate a seguito della registrazione al portale da effettuare tramite l'apposita sezione che compare dopo aver cliccato su "Registrai" visualizzabile in Homepage.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma TUTTOGARE in Homepage.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Per poter presentare offerta è necessario che l'operatore economico acceda alla Piattaforma TUTTOGARE come indicato nel precedente punto 3. e proceda al caricamento dei dati e della documentazione prescritta nella presente lettera di invito a gara

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, oltre alla presente lettera d'invito, comprende i seguenti modelli da utilizzare preferibilmente per la partecipazione alla gara ed i seguenti elaborati/documenti di progetto posti a base di appalto:

- **Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE;
- **Allegato B** - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. 36/2023;
- **Allegato C** - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- **Allegato D** - Patto per la promozione della legalità della Provincia di Rimini - Anno 2022 - sottoscritto in data 11/08/2022 dalle parti indicate nel patto stesso, approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 92 del 11/08/2022;
- **Allegato E** - Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013, il quale è anche reperibile sul sito informatico dell'Ufficio del Governo della Provincia di Rimini [sito della Prefettura di Rimini, al link (URL) <https://bit.ly/3l3x9oy>]: ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190 (il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti);
- **Allegato F** - Patto di integrità applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 approvato con delibera G.C. n. 10 del 31/01/2024: ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190 (il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti);
- **Allegato G** - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 128 del 11/11/2022;
- **PROGETTO** - Gli elaborati tecnici e tecnico-amministrativi (incluso il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto) che costituiscono il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO dei lavori in appalto, verificato e validato dal RUP ed approvato dalla Stazione appaltante.

Tutti i suindicati **documenti di gara** nonché gli elaborati del **progetto definitivo/esecutivo** posto a base di appalto sono gratuitamente e liberamente scaricabili dalle ditte invitate a gara direttamente dalla Piattaforma TUTTOGARE (o anche collegandosi via internet al link <https://nextcloud.misanoadr.it/nextcloud/index.php/s/CyCJ7LdyfF3qXbk>).

Nota Bene:

Ogni concorrente deve trasmettere mediante la Piattaforma di gara TUTTOGARE, a pena di esclusione, la documentazione di cui al precedente punto 4.1 (domanda di partecipazione a gara, Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. 36/2023, DGUE, etc. etc.), da redigere e sottoscrivere preferibilmente secondo i modelli denominati **Allegati A - B - C - D - E - F**, mediante l'apposizione della firma digitale del proprio legale rappresentante o di un suo procuratore (il documento **Allegato G** non occorre trasmetterlo con la documentazione di gara), i quali devono poi essere caricati nella Piattaforma stessa all'interno della **Busta A** virtuale contenente la documentazione amministrativa di gara ("**Busta A - Documentazione amministrativa**") secondo le modalità contenute nel documento "**Norme Tecniche di Utilizzo**" della Piattaforma, reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php e che costituisce parte integrante della presente lettera di invito a gara.

È fatta salva la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 nel caso in cui i citati documenti non siano stati inseriti nella Busta A virtuale ovvero siano stati inseriti senza l'apposizione della firma digitale.

In particolare, la sottoscrizione e la presentazione dei tre suindicati documenti denominati **Allegati D - E - F** costituisce prova di **accettazione** e di **conoscenza** di quanto espresso nei contenuti dei documenti stessi, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di contrasto alla corruzione e di rispetto dei vincoli legislativi applicabili agli appalti pubblici.

Nel caso l'offerta venga presentata da un **concorrente plurisoggettivo** (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE), sia se già costituito e sia se non ancora costituito ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ogni impresa facente parte del concorrente plurimo deve inserire all'interno della **Busta A** virtuale, a pena di esclusione, tutti i suindicati documenti **Allegati A - B - C - D - E - F** firmati digitalmente dal proprio legale rappresentante (o da un suo procuratore). Anche in questo caso è ammesso il soccorso

istruttorio secondo le procedure dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Il suindicato documento denominato **Allegato G** (Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 128 del 11/11/2022) **non deve essere inserito** nella **Busta A** virtuale; tale documento si rende disponibile alle ditte invitate a gara in quanto con la domanda di partecipazione a gara da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello **Allegato A** predisposto da questa Stazione appaltante, il concorrente deve dichiarare "... di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante".

4.2 CHIARIMENTI

In considerazione dell'urgenza di affidare l'appalto, è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara (in relazione a dubbi applicativi e interpretativi aventi esclusivamente natura ed **interesse generale**) nonché **informazioni supplementari significative** ai fini della predisposizione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno n. 5 (cinque) giorni** prima della scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte indicato nel successivo punto **19.** e, quindi, i chiarimenti possono essere richiesti **entro le ore 23:59 del 16/10/2024 (mercoledì)** ed esclusivamente in via telematica mediante la Piattaforma TUTTOGARE, secondo le modalità di seguito indicate.

NOTA BENE:

- il testo del quesito di **interesse generale** inoltrato dall'o.e. **NON DEVE RIPORTARE** al suo interno alcun riferimento alle **generalità** dell'operatore economico richiedente (denominazione, indirizzo, partita IVA e codice fiscale) etc. etc.) poiché è **indispensabile** mantenere, fino al termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, la **segretezza** sulle generalità degli operatori economici invitati a gara (solo nel rispetto di tali modalità di presentazione dei quesiti sarà possibile **pubblicare** la risposta fornita dalla Stazione appaltante nell'area visibile a tutti gli invitati a gara, che, si ripete, deve essere di interesse generale) rendendo visibili a tutti gli operatori invitati a gara sia le richieste pervenute e sia le risposte fornite dalla Stazione appaltante, per il rispetto delle condizioni di *par condicio* fra i concorrenti in gara;
- qualora la richiesta di chiarimenti **non rivesta interesse generale** la risposta potrà non essere pubblicata nell'area visibile a tutti gli invitati a gara, a discrezione della Stazione appaltante.

Il suddetto termine perentorio per la presentazione dei quesiti da parte degli operatori economici [almeno n. 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte] è giustificato dal fatto che il termine minimo di pubblicazione sulla Piattaforma delle risposte da parte della Stazione appaltante è fissato in **almeno n. 5 (cinque) giorni prima** dello stesso termine perentorio stabilito nel successivo punto **19.** per la presentazione delle offerte, ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 88, comma 3 e dell'art. 92, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.

Le istanze di chiarimento, pertanto, devono essere presentate dagli invitati a gara non oltre il suindicato termine (termine che è anche indicato nella Piattaforma TUTTOGARE).

Accedendo al "Pannello di Partecipazione" l'operatore economico visualizzerà la funzione "Richiedi chiarimento", che permette di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione appaltante.

È possibile, pertanto, ottenere **chiarimenti** sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare solo mediante la Piattaforma entro il suindicato termine e, in particolare, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Per l'invio di una richiesta di chiarimenti è necessario accedere nella propria area riservata e, nel pannello della gara di interesse, sul comando "Richiedi chiarimento". Dopo aver formulato la domanda e inviato il quesito, l'operatore economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l'invio del quesito.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Come in precedenza indicato, la risposta viene inviata all'operatore richiedente nella sezione Comunicazioni, oltre che nella casella di posta prescelta. Se la richiesta è di interesse pubblico, le risposte ai quesiti vengono pubblicate in area pubblica nella sezione di dettaglio della procedura di gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico secondo quanto sopra indicato: pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente all'operatore economico richiedente una segnalazione di avviso.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il documento "**Norme Tecniche di Utilizzo**" reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante ed operatori economici interessati alla procedura di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione appaltante ed operatori economici avvengono tramite la Piattaforma TUTTOGARE e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato il login. È onere esclusivo dell'operatore economico consultare la sezione "Comunicazioni" e prenderne visione delle comunicazioni riguardanti la presente procedura.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, avvengono utilizzando la casella di posta inserita nella Piattaforma in sede di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della Piattaforma stessa, costituenti domicilio digitale eletto dell'operatore economico. In particolare, così come indicato alla fine del punto "5. IL COMPLETAMENTO DEL PROFILO" delle **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibili all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, «Ai fini delle comunicazioni intercorrenti con la Stazione Appaltante, l'operatore economico elegge domicilio digitale nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nella propria area riservata, e all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato in sede di registrazione al portale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2023» (al portale della Piattaforma di negoziazione TUTTOGARE).

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di rete e GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice 2023 (consorzi fra società cooperative di produzione, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate designate all'esecuzione dei lavori.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Solo in caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale dell'operatore economico presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005

5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto prevede l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori pubblici per la realizzazione del «PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA GROTTA, TRATTO VIA 1°MAGGIO-SS.16.» con la realizzazione di un percorso ciclabile in Comune di Misano Adriatico e, in particolare, nel tratto che corre lungo la Via Grotta a monte della S.S. 16 "Adriatica" ed il cento abitato in località "Villaggio Argentina".

Luogo di esecuzione: in Comune di Misano Adriatico (RN) lungo la Via Grotta a monte della S.S. 16 "Adriatica".

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati di progetto definitivo/esecutivo posti a base di gara.

5.1 LOTTI - CPV DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 [unico lotto di tipo funzionale, prestazionale e quantitativo] in quanto il valore dell'appalto è adeguato a garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese e, inoltre, trattasi di un progetto unitario che, per la particolare natura dei lavori da eseguire con lavorazioni strettamente concatenate tra di loro, si impone la costituzione di un unico cantiere di lavoro.

Codice CPV (Common Procurement Vocabulary - codice del sistema unico europeo di classificazione delle attività che descrive l'oggetto del presente appalto da affidare): unico CPV prevalente: **45233140-2 - Lavori stradali**.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata, quindi, dalla tipologia di lavori di cui trattasi, la quale rende opportuno operare con un unico operatore economico appaltatore, nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto.

5.2 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI IN APPALTO

L'importo complessivo dei lavori in appalto (valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023), dei lavori posto a base di gara e dei costi stimati della manodopera (entrambi da assoggettare a ribasso) e dei costi della sicurezza e da interferenze stimati con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC - di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 (da non assoggettare a ribasso), è riportato nella seguente **Tabella A**:

Tabella A:

| n. | Descrizione | Importo | Importi totali |
|---|--|---------------------|---------------------|
| a | Importo dei lavori (da assoggettare a ribasso): | € 460.118,56 | |
| b | Costi della manodopera (da assoggettare a ribasso) inclusi nella voce a : | € 94.989,15 | |
| c | Importo posto a base di gara (da assoggettare a ribasso): | | € 555.107,71 |
| d | Costi della sicurezza da PSC (da non assoggettare a ribasso): | € 11.100,00 | |
| | Importo da non assoggettare a ribasso (voce d): | | € 11.100,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO dei lavori in appalto - Art. 14 D.Lgs. 36/2023 (c + d) | | € 566.207,71 | € 566.207,71 |

Nota Bene:

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023, l'importo complessivo dei lavori in appalto (inclusa la quota lavori e la quota costi della manodopera da assoggettare a ribasso e la quota costi della sicurezza da PSC da non assoggettare a ribasso ammonta ad **€ 566.207,71**, al netto dell'IVA di legge al 10%.

Si precisa che:

- l'importo posto a base di gara (da assoggettare a ribasso in sede di gara) costituito dalla somma dell'importo dei lavori e dell'importo dei costi della manodopera, ammonta ad **€ 555.107,71**, al netto dell'IVA di legge al 10%
- la quota parte dell'importo dei costi della sicurezza da PSC (da non assoggettare a ribasso in sede di gara) ammonta ad **€ 11.100,00**, al netto dell'IVA di legge al 10%.

Il suddetto importo dei lavori in appalto è stato calcolato/stimato dal progettista applicando il **nuovo prezzoario 2024** delle oo.pp. approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta regionale n. 2283 del 22/12/2023 (limitatamente alle lavorazioni il cui prezzo **non è previsto** in detto prezzoario, l'importo è stato determinato dal progettista sulla base di specifiche analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera).

La modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale è interamente **"a misura"** ai sensi degli artt. 3, 5, 31 e 32 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.

Il Quadro economico di progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di **€ 700.000,00** dato dalla somma del citato importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 566.207,71** e dell'importo delle "Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante" di **€ 133.792,29**.

La spesa complessiva di € 700.000,00 del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in parola trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione anno 2024 in quota parte di € 200.000,00 con mezzi propri dell'Amministrazione e in quota parte di € 500.000,00 con finanziamento Regionale.

5.3 CATEGORIE DEI LAVORI IN APPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento oggetto di appalto appartengono alla categoria di opere indicata nella seguente **Tabella B** (categoria di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023):

Tabella B:

| Categorie di opere in appalto (Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023) | Classifica SOA | Categorie prevalenti / scorporabili | Importo complessivo dei lavori in appalto [inclusi i costi della manodopera e i costi della sicurezza] | % incidenza della categoria sull'importo totale dei lavori | Subappalto max ---- Avvalimento SI/NO |
|---|--|--|---|--|---|
| OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, .. | II^A (seconda) ⁽¹⁾ [per l'o.e. singolo] | Prevalente [a qualificazione obbligatoria] | € 566.207,71 | 100,00 % | max 50% ⁽²⁾ ----- SI, è ammesso avvalimento ⁽³⁾ |
| | | Totale | € 566.207,71 | 100,00% | |

Note alla precedente **Tabella B**:

- (1) La **classifica II^A** (per un importo fino ad € 516.000,00) è sufficiente a qualificare il concorrente che la possiede considerando la possibilità di **incrementare di 1/5** (un quinto = + 20%) l'importo della stessa classifica II^A, essendo tale incremento applicabile sia all'impresa **singola** e sia all'impresa **mandataria** (oltre che alle imprese **mandanti**) dei raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI) in ragione della sentenza del [Consiglio di Stato, Sez. V, 07/03/2024, n. 2227](#): di conseguenza, in ragione di tale sentenza al momento occorre **disapplicare il divieto di incremento di 1/5** dell'importo della classifica SOA posseduta dall'impresa mandataria di un RTI che il vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31/03/2023, n. 36) ancor oggi prevede nell'ultimo periodo del comma 2 dell'Articolo 2 dell'Allegato II.12 allo stesso D.Lgs. 36/2023.
- (2) La quota di contratto massima subappaltabile è **pari al 50%** dell'importo della categoria prevalente **OG 3** ai sensi dell' art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
- (3) È ammessa la procedura di **avvalimento** nella categoria prevalente **OG 3** ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 nel caso l'operatore economico concorrente non possiede in proprio i relativi requisiti di ordine speciale prescritti nel successivo punto **10.2** (in tal caso si rimanda al successivo punto **13.**).

In applicazione delle norme del vigente Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (in particolare, degli artt. 100, 119 e dell'Allegato II.12 in materia di "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori"), nonché delle restanti norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e di qualificazione degli operatori economici che intendono presentare offerta per l'appalto dei lavori in oggetto, si specifica che [i riferimenti normativi di seguito richiamati, diversi da quelli del citato D.Lgs. 36/2023 si ritengono ancora applicabili al presente appalto sia in ragione della normativa transitoria di cui all'**art. 226, commi 1 e 5**, dello stesso D.Lgs. 36/2023 e sia in relazione alla più recente **giurisprudenza** amministrativa in materia e sia da quanto rilevabile dalla **"Relazione illustrativa"** al nuovo Codice dei contratti pubblici: si vedano, infatti, le **sentenze** del T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, 06/03/2024, n.62 - del T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 16/01/2024, n. 23 nonché il commento dell'art. 119 del nuovo Codice dei contratti (ultimo periodo) contenuto nella **Relazione illustrativa** al D.Lgs. 36/2023, a cui si rimanda]:

- a) la **categoria prevalente OG 3** “*Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari*” è una categoria di opere a «**qualificazione obbligatoria**» ai sensi dell’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell’Articolo 30 dell’Allegato II.12 dello stesso D.Lgs. 36/2023, nonché ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge 28/03/2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 23/05/2014, n. 80; pertanto, i lavori in appalto appartenenti a detta **categoria prevalente OG 3** non possono essere eseguiti direttamente dall’affidatario se privo della relativa adeguata qualificazione;
- b) la categoria di opere **OG 3**, essendo la “**categoria prevalente**” dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 31, comma 7, lett. a), dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, può essere **subappaltata** entro i limiti stabiliti ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e, quindi, nella misura massima del **50%** del suo importo (infatti, secondo il citato comma 1 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023: “*È **altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.***”).

Nota Bene:

- c.1) all’interno della **categoria prevalente OG 3** sono incluse lavorazioni di natura impiantistica (**impianto di illuminazione pubblica** per un importo complessivo di **€ 30.179,46** al netto della sua piccola quota parte dei costi della sicurezza ed al netto dell’IVA di legge al 10%, che seppur rientranti nella categoria di opere generali **OG 10** “*Impianti di pubblica illuminazione*” nel presente appalto **non costituiscono** un’autonoma categoria scorporabile ai sensi dell’Articolo 31, comma 7, lett. b), dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 in quanto il loro ammontare è pari al **5,33%** del totale delle lavorazioni in appalto (vedi tabella riportata nell’Art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto con le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’Articolo 32, comma 7, dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023) e, quindi, lavorazioni relative a **impianti di illuminazione** con una quota di incidenza sul totale dei lavori in appalto inferiore alla quota minima del 15% necessaria per poter individuare, nella precedente **Tabella B**, un’autonoma categoria scorporabile [si veda, a tal fine, l’Articolo 40, comma 2, lettera f), punto 9), dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023];
- c.2) di conseguenza, per le lavorazioni **impiantistiche di illuminazione pubblica** di cui al precedente punto c.1) incluse nella categoria prevalente **OG 3**, essendo la loro esecuzione soggetta al rispetto delle vigenti **Norme CEI** (del Comitato Elettrotecnico Italiano) e della **legge 01/03/1968, n. 186** recante “*Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici*”, è conseguentemente prescritto che l’**IMPRESA ESECUTRICE** degli impianti tecnici di illuminazione pubblica, a qualsiasi titolo eseguiti (appaltatore o subappaltatore o subcontraente/cottimista) possieda i prescritti **requisiti abilitanti** che le suddette vigenti norme impongono per la loro esecuzione [in analogia ai requisiti **tecnico-professionali** da possedere dall’impresa esecutrice ovvero dal responsabile tecnico dell’impresa stessa ai sensi dell’art. 4 del **D.M. 22/01/2008, n. 37** in materia di attività di installazione degli impianti tecnologici secondo le vigenti norme di sicurezza (quale impresa abilitata all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti suddetti)], garantendone in tal modo la sicurezza durante la loro utilizzazione (l’esecutore, infatti, deve rilasciare a questa Stazione appaltante, ad opere elettriche ultimate (e, quindi, in **fase di esecuzione** e/o di **collaudo** dei lavori impiantistici in appalto), la **dichiarazione di corretta esecuzione** degli impianti di illuminazione pubblica, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti Norme CEI, dalla legge n. 186/1968 e dalle restanti norme applicabili;
- c.3) pertanto, la **DITTA ESECUTRICE** dell’impianto di **illuminazione pubblica** per poterlo realizzare (nella fase di esecuzione del contratto) deve necessariamente possedere i suindicati requisiti tecnico-professionali abilitanti, prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti tecnologici (in analogia agli artt. 3 e 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37) i quali, si sottolinea, non costituiscono requisiti di ammissione alla gara ma “**REQUISITI DI ESECUZIONE**” di dette lavorazioni impiantistiche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 36/2023, per i quali si rimanda al successivo punto **14.**;
- c.4) in ragione di quanto sopra indicato, si sottolinea al concorrente di valutare e ponderare approfonditamente quanto indicato nei precedenti punti c.1), c.2) e c.3) al fine di predisporre all’interno del DGUE, se del caso (se occorre), la **DICHIARAZIONE DI FUTURO SUBAPPALTO** delle citate **LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE** incluse nella categoria prevalente **OG 3** [come indicato nella precedente lettera b) le lavorazioni della categoria prevalente **OG 3** sono subappaltabili nella misura massima del 50% dell’importo contrattuale della stessa categoria **OG 3**].

5.4. DURATA DELL’APPALTO

Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a n. 330 (trecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, successivi e continui, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Tenuto conto del tempo assegnato per l’esecuzione dei lavori, qualora ricorrano valide ragioni d’urgenza, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) potrà procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ed in pendenza della stipula del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori stessi e potrà procedere a norma dell’art. 17, commi 8 e 9 e dell’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente nel verbale di consegna in via d’urgenza le lavorazioni da iniziare immediatamente ed in pendenza della stipula contrattuale.

5.5. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborato dall'ISTAT, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

5.6 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni e rinnovi del contratto d'appalto.

5.7. CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL) APPLICABILI

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che i **contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)** applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto possono essere i seguenti, con i loro relativi codici alfanumerici unici di cui all'art. 16-*quater* del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120 [secondo quanto ammesso dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (in particolare, la dichiarazione da rendere è prevista nel modello di domanda di partecipazione a gara **Allegato A** predisposto da questa Stazione appaltante) il differente contratto collettivo di lavoro (nazionale e/o territoriale) da essi applicato, purché **garantisca** ai propri dipendenti le **stesse tutele** di quelli di seguito indicati]:

- **F012** - EDILI: Industrie e Cooperative - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
- **F015** - EDILI: Artigiane - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini
- **F018** - EDILI: PMI - CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E IN FORMA ASSOCIATA (PLURISOGGETTIVA) E RELATIVE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui agli artt. 65, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023, possono partecipare alla gara in forma **singola** o **associata** (plurisoggettiva) come nel seguito indicato, purché gli stessi siano in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei **requisiti generali** (di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione) e dei **requisiti speciali** (di idoneità professionale e di qualificazione all'esecuzione dei lavori) prescritti dal vigente Codice dei contratti e dalle restanti norme vigenti in materia, i quali sono indicati, rispettivamente, nei successivi punti **7.** e **10.**

Inoltre, con decorrenza dalla data del **01/10/2024**, i **sol**i operatori economici concorrenti che alla data di presentazione dell'offerta **non possiedono** valida Attestazione SOA per una **classifica** almeno **pari o superiore alla III^A**, per poter ottenere l'ammissione alla gara devono aver correttamente adempiuto agli obblighi relativi al possesso della **patente a crediti** per i cantieri temporanei o mobili ai sensi di quanto prescritto dall'**art. 27** del D.Lgs. 09/04/2008, n.81, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel successivo punto **8.**

In relazione al prescritto possesso dei **requisiti di ordine speciale** relativi alle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di cui al successivo punto **10.2** (requisiti necessari per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione dei lavori, i quali sono dimostrabili unicamente mediante il possesso di idonea **Attestazione SOA** nella categoria di opere prevalente indicata nel precedente punto **5.3**), è fatta salva la possibilità, per il concorrente che **non li possiede**, di qualificarsi in sede di gara mediante la procedura di **avalimento** dei requisiti di cui lo stesso è carente in base ai requisiti speciali posseduti dall'operatore economico **ausiliario**, in attuazione di quanto previsto e prescritto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti (o costituendi) in forma **associata (plurisoggettiva)** si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare alla gara in forma **singola** o **associata (plurisoggettiva)** ai sensi degli artt. 65, 67 e 68 del Codice dei contratti, presentando offerta:

- **in forma singola**: in tal caso i requisiti speciali minimi prescritti per l'ammissione alla gara indicati nel successivo punto **10.** devono essere posseduti dal concorrente stesso ai sensi dell'Articolo 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 (oppure, in caso di carenza dei requisiti dimostrabili con idonea e valida Attestazione SOA, mediante procedura di avalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto del successivo punto **13.**);

ovvero:

- **in forma plurisoggettiva/plurima**: in tal caso i requisiti speciali minimi prescritti per l'ammissione alla gara indicati nel successivo punto **10.** devono essere posseduti cumulativamente dagli operatori facenti parte del concorrente plurimo stesso ai sensi dell'Articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. 36/2023 nonché, per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'Articolo 32, dell'Allegato II.12, dello stesso D.Lgs. 36/2023 (oppure, in caso di carenza dei requisiti dimostrabili con idonea e valida Attestazione SOA da parte degli operatori facenti parte

del concorrente plurimo, mediante procedura di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto del successivo punto 13.): i concorrenti in **raggruppamento temporaneo** di imprese/concorrenti (**RTI**) o in **consorzio ordinario** di cui all'art. 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per la presentazione dell'offerta possono procedere secondo due diverse modalità: possono costituirsi prima della presentazione dell'offerta in **RTI** o in **consorzio ordinario**, oppure, ai sensi di quanto ammesso dall'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, dichiarano in sede di gara l'impegno a costituirsi in tali forme "raggruppate o consorziate" in caso di aggiudicazione dell'appalto (in tal caso si parla di concorrenti plurimi "costituendi").

Inoltre, gli operatori economici possono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, in forma di **aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi del Decreto-Legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/04/2009, n. 33 (nel prosieguo, anche definito, per brevità "**aggregazione di retisti**" o "**aggregazione di rete**" o "**retisti**"): ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023, le norme dello stesso art. 68 "*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*" trovano applicazione, in quanto compatibili, nella partecipazione alla presente procedura di gara delle aggregazioni di retisti; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Infine, gli operatori economici possono altresì partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. h), del Codice, in forma di soggetti che hanno stipulato il contratto di **gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240. Secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 240/1991 "*1. Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi.*".

I concorrenti **plurisoggettivi** in regime di raggruppamento temporaneo di imprese (**RTI**) o di **consorzio ordinario** devono indicare nella domanda di partecipazione a gara la quota di partecipazione, le prestazioni, le lavorazioni e le categorie di opere assunte dai singoli operatori economici associati/raggruppati o in consorzio ordinario.

I **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (**consorzi fra società cooperative** di produzione e lavoro, **consorzi tra imprese artigiane** e **consorzi stabili**) che intendono eseguire le prestazioni contrattuali tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare con la documentazione presentata in sede di gara le generalità dei **consorziati designati** all'esecuzione dei lavori in appalto e per i quali il consorzio concorre [nel caso del consorzio stabile, si deve indicare se i lavori saranno eseguiti da uno o più dei propri consorziati per i quali il consorzio stabile concorre: in assenza di tale dichiarazione da parte del consorzio stabile si intende che lo stesso partecipa alla gara in nome e per conto proprio e non per una parte dei propri consorziati].

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, comma 4, dell'art. 68, comma 14 e dell'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice [l'art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 prevede che: "*La Stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;*"], il concorrente (singolo o associato/plurimo) che partecipa alla gara in **una delle forme** di seguito indicate è **escluso** dalla gara nel caso in cui la Stazione appaltante **accerti**, ai sensi del citato art. 95, comma 1, lett. d), del Codice, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi** con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo (RTI) o in più di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di un'aggregazione di retisti;
- b) partecipazione sia in raggruppamento temporaneo (RTI) o in consorzio ordinario di concorrenti e sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti e sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non designate quali esecutrici dall'aggregazione offerente, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione in più di un GEIE offerente [se ed in quanto al GEIE si applichino *tout-court* le norme del raggruppamento temporaneo (RTI) secondo quanto indicato dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 240/1991 e, di conseguenza, si applichino anche al GEIE le cause di esclusione di cui alla precedente lettera a)];
- e) partecipazione sia in GEIE e sia in forma individuale [se ed in quanto al GEIE si applichino *tout-court* le norme del raggruppamento temporaneo (RTI) secondo quanto indicato dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 240/1991 e, di conseguenza, si applichino anche al GEIE le cause di esclusione di cui alla precedente lettera b)]. Tale esclusione non si applica alle imprese non designate quali esecutrici dal GEIE offerente, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- f) partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile) che ha designato in sede di gara un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa alla gara in una qualsiasi altra forma.

Qualora in sede di gara ricorrano le situazioni indicate nelle precedenti lettere da a) a f), avendo la Stazione appaltante l'onere di accertare se ricorrono le **cause di esclusione** previste dalle sopra citate norme [secondo il combinato disposto dell'art. 67, comma 4, dell'art. 68, comma 14 e dell'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice], il RUP di

gara provvede ad informare gli operatori economici coinvolti da tali situazioni e a richiedere agli stessi gli **elementi** ed i **dati utili** ad accertare **se ricorrono o meno** le suindicate **cause di esclusione**, i quali, entro il **termine perentorio** indicato nella comunicazione del RUP di gara, possono dimostrare (con la documentazione trasmessa) che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del D.Lgs. 36/2023 (situazioni che, qualora ricorrano, permettono di **non escludere** i raggruppamenti temporanei di imprese/concorrenti, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili limitatamente alle **consorziate esecutrici designate** e alle **consorziate aventi i requisiti** di cui i consorzi si avvalgono).

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete **sia dotata** di organo comune **con** potere di rappresentanza e **con** soggettività giuridica (cd. **rete-soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete **sia dotata** di organo comune **con** potere di rappresentanza ma **priva** di soggettività giuridica (cd. **rete-contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete **sia dotata** di organo comune **privo** di potere di rappresentanza ovvero sia **sprovvista** di organo comune, oppure se l'organo comune **è privo** dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del **raggruppamento** costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le suindicate tipologie di aggregazioni di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo di imprese può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b), c), d), del Codice ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica) tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. L'inosservanza di quanto prescritto al citato comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 68, comma 17 e dall'art. 97 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 i raggruppamenti temporanei non sono obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione a gara.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii. "*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*" e dell'art. 186-bis, commi 5 e 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e ss.mm.ii. "*Legge fallimentare*", l'operatore economico che si trova, al momento della presentazione dell'offerta, in una delle situazioni di insolvenza e/o di crisi d'impresa comunque denominate (concordato preventivo o concordato preventivo con continuità aziendale o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure) può essere ammesso alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto solo se alla data di presentazione dell'offerta sia stato autorizzato dal tribunale competente e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In particolare, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del suindicato D.Lgs. n. 14/2019, [comma 3]: successivamente al **deposito della domanda** di cui all'art. 40 del medesimo D.Lgs. n. 14/2019 (l'articolo 40 è rubricato "*Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*"), la **partecipazione** alla procedura di affidamento del contratto pubblico in oggetto deve essere **autorizzata dal tribunale**, e, **dopo il decreto di apertura**, dal **giudice delegato**, acquisito il parere del **commissario giudiziale ove già nominato**; inoltre [comma 4]: l'autorizzazione consente la partecipazione alla gara di cui all'oggetto **previo deposito** di una **relazione del professionista indipendente** che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Infine, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del suindicato D.Lgs. n. 14/2019, fermo quanto previsto dal suindicato comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di un appalto di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, l'operatore economico invitato **individualmente** alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale **mandatario** (capogruppo) di operatori economici riuniti temporaneamente (RTI) o in altra forma plurisoggettiva (consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete o GEIE), anche se al momento della presentazione, da parte dello stesso operatore, della sua istanza di manifestazione di interesse in sede di indagine di mercato svolta dalla Stazione appaltante al fine di selezionare i soggetti da invitare a gara, tale eventualità non è stata dichiarata dall'operatore invitato, in conformità al Parere di precontenzioso ANAC approvato con [delibera n. 569 del 01/07/2020](#) del Consiglio della stessa ANAC (tale parere ANAC, anche se relativo alle norme dell'art. 48, comma 11, del previgente Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, può trovare applicazione anche all'art. 68, comma 19, del vigente Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023 per la piena analogia delle due disposizioni normative): pertanto, **sarà esclusa** dalla gara l'offerta pervenuta da un concorrente **plurimo** nel quale l'operatore economico **invitato a gara** da questa Stazione appaltante partecipi alla procedura negoziata in qualità di **mandante** del RTI e non di mandatario del RTI poiché la citata norma del D.Lgs. 36/2023 prescrive che l'operatore invitato alla gara deve assumere obbligatoriamente, nell'ambito di detto concorrente plurisoggettivo, il ruolo di **mandatario capogruppo**.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE (REQUISITI DI AMMISSIONE)

I concorrenti, per ottenere l'ammissione alla gara, devono essere in possesso alla data di presentazione dell'offerta ed a pena di esclusione, dei **requisiti di ordine generale** prescritti dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto 7. (in particolare, alla data di presentazione dell'offerta, il concorrente non deve trovarsi in una delle situazioni comportanti "causa di esclusione" dalla procedura di gara in oggetto, in applicazione di quanto previsto dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rimanda).

Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante **verifica** il possesso dei **requisiti di ordine generale** accedendo informaticamente al **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)** di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità e secondo le indicazioni operative contenute nella [delibera del Consiglio ANAC n. 262 del 20/06/2023](#), tenendo conto che con decorrenza dal **01/01/2024**, è stato avviato da ANAC il processo di **digitalizzazione** dell'intero **ciclo di vita** degli appalti pubblici ai sensi di quanto prescritto dagli articoli 22 e 225, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, come comunicato dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con [delibera del Consiglio ANAC n. 582 del 13/12/2023](#).

Poiché, come detto sopra, la Stazione Appaltante dovrà procedere alla **verifica** circa il possesso dei suindicati requisiti tramite il citato Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE 2.0**), ciascun concorrente dovrà preventivamente **registrarsi** ai servizi dell'ANAC e poi entrare con le credenziali ottenute nel sistema **FVOE 2.0** di ANAC all'indirizzo URL <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> e seguire le indicazioni operative per poter utilizzare correttamente il sistema informatico **FVOE 2.0** stesso; le indicazioni operative sono contenute nel "[Manuale utente per operatore economico](#)" nel quale vengono riportate le regole tecniche e le istruzioni per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti nel Fascicolo Virtuale stesso e la documentazione da dover caricare informaticamente dal concorrente affinché la Stazione appaltante possa concludere la procedura di verifica in parola.

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento di affidamento dell'appalto nei tempi stabiliti dall'Allegato I.3 del Codice dei contratti, l'operatore economico da verificare è tenuto ad **autorizzare tempestivamente** la Stazione appaltante all'**accesso** al proprio **Fascicolo Virtuale** mediante il sistema informatico **FVOE 2.0** di ANAC secondo le modalità previste da ANAC stessa e subito dopo che la Stazione appaltante avrà avanzato all'operatore stesso la relativa richiesta di autorizzazione, secondo le modalità previste dal sistema informatico FVOE 2.0 di ANAC.

Si precisa, inoltre, che in attesa della piena operatività del sistema FVOE 2.0 di ANAC la Stazione appaltante per effettuare la verifica in merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente applicherà le procedure di natura transitoria stabilite dal punto 12.4 della Delibera del Consiglio ANAC n. 262 del 20/06/2023 ad oggetto *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale"*.

L'operatore economico concorrente **è tenuto** ad inserire nel sistema **FVOE 2.0** di ANAC i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel Fascicolo Virtuale o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora non risulti possibile effettuare le verifiche tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE 2.0**) di ANAC la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario tramite le restanti modalità previste dalla legge e dalla prassi.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), dello stesso D.Lgs. 36/2023, di importo **inferiore ad € 40.000,00** al netto dell'I.V.A., per i quali non è previsto l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 di ANAC, l'operatore economico attesta con *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, anche nelle forme del DGUE di cui all'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. In tal caso, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni rese, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, tramite le restanti modalità previste dalla legge.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione diretta dalla gara mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 deve essere accertata dalla Stazione appaltante previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i **requisiti di ordine generale** devono essere posseduti sia dal **consorzio concorrente** che dalle **consorziate designate** indicate in sede di gara in qualità di imprese esecutrici in caso di aggiudicazione dell'appalto al consorzio concorrente.

In caso di partecipazione alla gara di **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 i **requisiti di ordine generale** devono essere posseduti dal **consorzio stabile**, dai **consorziati esecutori designati**, nonché dai **consorziati** che prestano al consorzio stabile i **requisiti di ordine speciale** di cui al successivo punto 5.3.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (pantouflage o revolving door).

I concorrenti, per essere ammessi alla procedura di gara e per poter stipulare il contratto d'appalto, devono essere in possesso dei suindicati **requisiti di ordine generale**, e/o non devono trovarsi in situazioni di impedimento, divieto o incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei **protocolli di legalità** e dei **patti di integrità** e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 120/2020 e ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190.

Ai fini della valutazione dell'esclusione del concorrente dalla procedura di gara da parte di questa Stazione appaltante in relazione alle suindicate "cause di esclusione automatica" (art. 94 del Codice) e "cause di esclusione non automatica" (art. 95 del Codice), si precisa che:

- trova applicazione l'art. 96 (rubricato *"Disciplina dell'esclusione"*) del Codice dei contratti (si veda anche il successivo punto 7.1 MISURE DI SELF-CLEANING DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE), a cui si rimanda;
- in particolare, l'art. 96, comma 13, del Codice così prevede testualmente: *"13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento."*;
- ai raggruppamenti temporanei di imprese (RTI concorrenti) trova applicazione l'art. 97 *"Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti"* del Codice dei contratti, a cui si rimanda;
- la valutazione dell'illecito professionale grave da parte della Stazione appaltante rileva ai sensi dell'art. 98 *"Illecito professionale grave"* del Codice dei contratti, a cui si rimanda.

7.1 MISURE DI SELF-CLEANING DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE [art. 96, comma 6, del Codice]

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, l'operatore economico concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 *"Cause di esclusione automatica"* del D.Lgs. 36/2023 (a eccezione dei casi previsti nel comma 6 dello stesso art. 94 di seguito specificati) nonché in una delle situazioni di cui all'art. 95 *"Cause di esclusione non automatica"* dello stesso D.Lgs. 36/2023 (a eccezione dei casi previsti nel comma 2 dello stesso art. 95 di seguito specificati), può **non essere escluso** dalla procedura di gara se fornisce alla Stazione appaltante prova del fatto che le **misure** da lui adottate sono **sufficienti** a dimostrare la sua **affidabilità** ai fini dell'ammissione alla gara (c.d. **misure di self cleaning** da portare a conoscenza della Stazione appaltante mediante la documentazione amministrativa presentata in sede di gara ovvero, ove occorra, da presentare dal concorrente a seguito di procedura di "soccorso istruttorio" attivato dalla Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del Codice).

Le suindicate **eccezioni** richiamate dall'art. 96, comma 6, del Codice che **non permettono** l'ammissione alla gara del concorrente mediante le cd. **misure di self cleaning** (si veda l'art. 94, comma 6 e l'art. 95, comma 2, del Codice), sono le seguenti:

- in relazione alle **cause di esclusione automatica** di cui all'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023: deve essere escluso dalla gara l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate** (e, pertanto, non valutabile dalla Stazione appaltante ai fini dell'esclusione del concorrente dalla partecipazione alla procedura di gara in oggetto, non essendo ammessa alcuna sua libertà interpretativa), in relazione agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso è stabilito. In particolare, costituiscono gravi violazioni **definitivamente accertate** quelle indicate nell'Articolo 1 dell'Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023, a cui si rimanda. In tal caso, però, l'esclusione dalla procedura di gara non si applica quando l'operatore economico concorrente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della sua offerta. Ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, dello stesso Allegato II.10 al Codice, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

- in relazione alle **cause di esclusione non automatica** di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: deve essere escluso dalla gara l'operatore economico che ha commesso gravi violazioni **non definitivamente accertate** (e, pertanto, valutabile dalla Stazione appaltante ai fini dell'esclusione del concorrente dalla partecipazione alla procedura di gara in oggetto) in relazione agli obblighi relativi al pagamento di **imposte e tasse o contributi previdenziali** qualora la Stazione appaltante, a seguito della sua valutazione, le ritenga gravi. In particolare, costituiscono gravi violazioni **non definitivamente accertate** quelle indicate negli Articoli 2, 3 e 4, dell'Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023, a cui si rimanda. La gravità deve essere in ogni caso valutata dalla Stazione appaltante anche tenendo conto del valore dell'appalto. L'esclusione di cui al comma 2 dell'art. 95 del Codice non si applica quando l'operatore economico concorrente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia stato comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della sua offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico concorrente abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, dello stesso Allegato II.10 al Codice, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Se la **causa di esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente deve indicare nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le **misure di self cleaning** adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice (ove applicabili: vedi sopra);
- motiva l'impossibilità ad adottare dette **misure** e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le **misure di self cleaning** di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Ai sensi dello stesso art. 96, comma 6, ultimi tre periodi, del Codice:

- se le **misure di self cleaning** sono ritenute sufficienti a dimostrare la sua affidabilità e tempestivamente adottate, l'operatore concorrente non è escluso dalla procedura d'appalto;
- sono considerate **misure sufficienti** l'aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- le **misure di self cleaning** adottate dagli operatori economici sono valutate dalla Stazione appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.
- se la Stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano **intempestive o insufficienti**, ne comunica le ragioni all'operatore economico concorrente.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le **misure adottate** ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice (cause di esclusione per i partecipanti ai raggruppamenti, nonché per i partecipanti ai consorzi ordinari, ai consorzi tra imprese artigiane e ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono), fermo restando quanto previsto dal suindicato art. 96 del Codice (rubricato "*Disciplina dell'esclusione*"), se un partecipante al raggruppamento (o ad un consorzio di cui sopra) si trova in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice stesso o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, il raggruppamento (o il consorzio di cui sopra) può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute dalla Stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento (o il consorzio di cui sopra) non è escluso dalla procedura d'appalto. Se, al contrario, la Stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Per i raggruppamenti temporanei (o per i consorzi di cui sopra) si applica quanto ulteriormente previsto dal restante comma 1 dell'art. 97 del Codice, il quale prescrive che il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 97 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

- 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che

ne è interessato;

- 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Ai fini dell'esclusione degli operatori economici concorrenti dalla procedura di gara si applicano, comunque, le norme contenute nel combinato disposto degli artt. da 94 a 98 del Codice, a cui si rimanda.

8. REQUISITI DELLA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (REQUISITI DI AMMISSIONE)

I concorrenti (imprese e lavoratori autonomi) che intendono operare "fisicamente" nel cantiere per la realizzazione dei lavori in oggetto e che **non possiedono** valida ed idonea **Attestazione SOA** per una **classifica almeno pari o superiore alla III^A** (la classifica III^A prevede un importo di Attestazione SOA fino ad € 1.033.000,00), per poter ottenere l'ammissione alla gara devono essere **in possesso**, alla data di presentazione dell'offerta ed a pena di esclusione, dei **requisiti** relativi al possesso della **patente a crediti** ai sensi di quanto prescritto dall'**art. 27** del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (T.U. Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro) nonché dalla relativa normativa regolamentare **attuativa** approvata con **Decreto Ministeriale 18/09/2024, n. 132** recante *"Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili."* e nel rispetto della **Circolare** dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** Prot. R.0000004 del 23/09/2024, a cui si rimanda.

Pertanto, l'obbligo del possesso della patente a crediti **NON RICORRE** per i concorrenti che **possiedono** valida ed idonea Attestazione SOA per una **classifica pari o superiore alla III^A** (e, quindi, per importi di classifica pari o superiori ad € 1.033.000,00).

Inoltre, allo stesso modo, **NON RICORRE** l'obbligo del possesso della **patente a crediti** per i concorrenti (imprese e lavoratori autonomi) che intendono operare "fisicamente" nel cantiere per la realizzazione dei lavori in oggetto e che, però, effettuano mere **forniture** o prestazioni di **natura intellettuale**.

Per le restanti imprese e per i lavoratori autonomi che non rientrano nelle ipotesi indicate nei precedenti due periodi **RICORRE** l'obbligo del possesso della patente a crediti, la quale viene rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

I suindicati obblighi del possesso della **patente a crediti** per i soggetti sopra indicati ricorre in quanto, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore e gli esecutori di qualsiasi natura (subappaltatori, cottimisti, lavoratori autonomi, etc. etc.) dovranno operare in un cantiere temporaneo o mobile secondo la definizione fornita dall'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In particolare:

- con decorrenza dalla data del **01/10/2024**, i concorrenti per i quali ricorrono i suindicati obblighi, per poter ottenere l'ammissione alla gara nonché per l'esecuzione dei lavori ad essi appaltati (in caso di aggiudicazione dell'appalto) devono aver correttamente adempiuto agli obblighi relativi al possesso della **patente a crediti** secondo la normativa transitoria prevista dalle citate disposizioni;
- le imprese ed i lavoratori autonomi che intendono operare nel cantiere per l'esecuzione dei lavori in oggetto e che risultano obbligati, secondo le citate disposizioni legislative e regolamentari, al possesso della **patente a crediti** e che, al momento della presentazione dell'offerta, **non sono in possesso della patente** stessa oppure dispongono di **una patente con punteggio inferiore a quindici crediti**, non possono partecipare alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, dovendo quindi essere esclusi dalla procedura stessa (si sottolinea, infatti, che la normativa in esame delinea **ulteriori requisiti** da possedere per l'**ammissione** alle gare d'appalto di lavori per i concorrenti che, secondo le citate disposizioni legislative e regolamentari, sono tenuti **già in sede di gara** all'obbligo di **possedere la patente a crediti**, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 27, commi 10 e 11, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., a cui si rimanda: infatti, le sanzioni previste da detto comma 11 prevedono, oltre a sanzioni amministrative pecuniarie, anche l'esclusione **per un periodo di sei mesi** dalla **partecipazione alle procedure di appalto** di lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36). Pertanto, il mancato possesso di tali requisiti per il concorrente tenuto all'obbligo della patente a crediti costituisce, in aggiunta a quanto prescritto dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, un'ulteriore forma di causa di esclusione automatica dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, dell'art. 1, comma 7, del D.M. n. 132/2024, n. 132 e della Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) Prot. R.0000004 del 23/09/2024, dopo la presentazione della domanda all'Ispettorato nazionale del lavoro e nelle more del rilascio della patente a crediti, è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

A partire **dal 01/11/2024** non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione / dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC all'Ispettorato nazionale del lavoro attestante il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente [si veda il punto "3. Modalità operative e tempistiche" della Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) Prot. R.0000004 del 23/09/2024], essendo infatti indispensabile aver effettuato (presentato)

all'Ispettorato nazionale del lavoro la richiesta di **rilascio della patente** tramite il portale indicato nella citata Circolare INL.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, trovano applicazione anche nella **fase di esecuzione** dei lavori e, quindi, nei confronti dei **subappaltatori, cottimisti, lavoratori autonomi** e degli **esecutori** dei lavori comunque denominati (fatte salve le eccezioni di legge in precedenza indicate, per le quali non ricorre l'obbligo della patente a crediti), in attuazione di quanto prescritto dall'**art. 90, comma 9, lett. b-bis**, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; pertanto, in caso di subappalto da autorizzare dalla Stazione appaltante, il committente o il responsabile dei lavori (il RUP negli appalti di lavori pubblici) provvede, prima del rilascio dell'autorizzazione stessa, a controllare il rispetto di dette disposizioni anche nei confronti del subappaltatore, mentre nei casi in cui tale autorizzazione non è dovuta per previsione di legge, lo stesso committente o lo stesso responsabile dei lavori, prima dell'ingresso in cantiere di detti soggetti esecutori verifica, in capo agli stessi, il possesso della patente in parola. In ogni caso, l'appaltatore è comunque responsabile del rispetto delle disposizioni vigenti da parte degli esecutori delle lavorazioni allo stesso appaltate e che siano stati autorizzati dal medesimo ad operare in cantiere.

In conclusione, per la partecipazione e l'ammissione alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto, il concorrente deve **autocertificare** secondo le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" (e, quindi, in forma di **dichiarazione sostitutiva**), se lo stesso è tenuto o meno al possesso della **patente a crediti** di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e, se tenuto, deve altresì **autocertificare** se è già in possesso della **patente** ovvero se ancora non la possiede, deve **autocertificare** di essere in possesso dei **requisiti** di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e di aver rispettato le **tempistiche**, le **modalità** e gli **adempimenti** previsti dalle suindicate disposizioni per il rilascio della **patente a crediti** da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro: in particolare, la **dichiarazione sostitutiva** attestante la posizione di regolarità del concorrente rispetto ai suindicati obblighi di legge in merito al possesso della **patente a crediti** per poter operare nei cantieri temporanei e mobili deve essere **autocertificato** dal concorrente nella **domanda di partecipazione a gara** da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello **Allegato A** predisposto da questa Stazione appaltante.

9. CLAUSOLE SOCIALI - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO ART. 102 DEL CODICE (REQUISITI DI AMMISSIONE)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'**art. 57** "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" e dell'**art. 102** "Impegni dell'operatore economico" del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto e, quindi, della realizzazione dei lavori in oggetto, il concorrente deve **dichiarare** in sede di gara, mediante la presentazione e sottoscrizione della dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato «**Allegato B** - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. 36/2023», di **assumere**, in caso di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, i seguenti **impegni** prescritti dall'art. 102 del Codice dei contratti:

- a) di garantire la **stabilità occupazionale** del personale impiegato;
- b) di garantire l'applicazione dei **contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto dei lavori in oggetto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché di garantire le stesse **tutele economiche e normative** per i **lavoratori in subappalto** rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il **lavoro irregolare**;
- c) di garantire le **pari opportunità generazionali, di genere** e di **inclusione lavorativa** per le persone con **disabilità o svantaggiate**.

Al fine di adempiere e di garantire gli **impegni** richiamati nelle precedenti lettere a), b) e c), l'operatore economico concorrente per poter ottenere l'ammissione alla procedura negoziata, con la documentazione amministrativa di gara deve **dichiarare**, a pena di esclusione (inserendo all'interno della **Busta A** virtuale di gara - documentazione amministrativa - la dichiarazione da redigere, preferibilmente utilizzando il suindicato modello denominato «**Allegato B** - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. 36/2023», di **assumere**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli **impegni** di cui sopra in attuazione di quanto prescritto dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso l'offerta venga presentata da un concorrente nelle forme di cui all'art. 65, comma 2, lettere da b) ad h), del Codice (consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazione di retisti e GEIE) ogni operatore economico interessato all'appalto (ditte/consorzi offerenti e consorziati esecutori designati) deve, a pena di esclusione, presentare la propria **dichiarazione** di assunzione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dei suindicati **impegni** prescritti dall'**art. 102** del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui risulti mancante o carente la dichiarazione di assunzione di detti impegni è ammesso, per la Stazione appaltante, attivare la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 del Codice (a tal fine si veda il successivo punto **22.**).

La Stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti dal concorrente con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (REQUISITI DI AMMISSIONE)

I concorrenti devono essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta ed a pena di esclusione, dei **requisiti di ordine speciale** di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) indicati nei successivi punti **10.1** e **10.2**.

È fatta salva, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, la procedura di **avvalimento** dei requisiti di ordine speciale nel seguito specificati (limitatamente ai soli requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al successivo punto **10.2**, ad esclusione dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo punto **10.1**), **ove mancanti**, in tutto o in parte, all'operatore economico concorrente, singolo o associato/plurisoggettivo; in tal caso, per ottenere l'ammissione alla gara, è d'obbligo per il concorrente **ausiliato** documentare in sede di gara, a pena di esclusione, l'attivazione con altra/e impresa/e **ausiliaria/e** la corretta procedura di avvalimento dei requisiti stessi, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rimanda.

Ai sensi dell'art. 99, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante **verifica** il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo informaticamente al **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)** di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità e secondo le indicazioni operative contenute nella [delibera del Consiglio ANAC n. 262 del 20/06/2023](#), tenendo conto che con decorrenza dal **01/01/2024**, è stato avviato da ANAC il processo di **digitalizzazione** dell'intero **ciclo di vita** degli appalti pubblici ai sensi di quanto prescritto dagli articoli 22 e 225, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, come comunicato dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con [delibera del Consiglio ANAC n. 582 del 13/12/2023](#).

Si rimanda a quanto indicato nel precedente punto **"7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE (REQUISITI DI AMMISSIONE)"** in relazione alle **verifiche** da effettuare da questa Stazione appaltante sul possesso dei citati requisiti speciali, all'obbligo del concorrente di **registrarsi** preventivamente ai servizi dell'ANAC al fine di permettere a questa Stazione Appaltante di poter procedere alla **verifica** circa il possesso dei suindicati requisiti tramite il citato Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE 2.0**), nonché di **autorizzare tempestivamente** questa Stazione appaltante all'**accesso** al proprio **Fascicolo Virtuale** mediante il sistema informatico FVOE 2.0 di ANAC.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (REQUISITI DI AMMISSIONE) [art. 100, comma 1, lettera a), del Codice]

Il concorrente, per ottenere l'ammissione alla gara, deve essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 100, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, nel seguito indicati.

In particolare, il concorrente deve essere iscritto nel **registro** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (**CCIAA**) ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Nel caso, di società cooperative e di consorzi fra società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23/06/2004, approvato in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220, tenuto dalla competente CCIAA.

Non è ammessa la procedura di **avvalimento** dei suindicati requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e, di conseguenza, non potrà essere ammesso alla gara l'operatore economico che non possieda l'iscrizione nei registri sopra indicati.

Ai fini della comprova del possesso di detto requisito, l'iscrizione nel richiamato registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il sistema FVOE.2 (ex AVCPass) di ANAC (per gli appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 al netto dell'I.V.A.) ovvero, per gli appalti per i quali non è previsto l'utilizzo del sistema FVOE.2 di ANAC tramite le restanti modalità previste dalla legge.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (ATTESTAZIONE SOA) - (REQUISITI DI AMMISSIONE) [art. 100, comma 1, lettere b) e c), del Codice]

Il concorrente, per ottenere l'ammissione alla gara, deve essere in possesso dei **requisiti di ordine speciale** (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) prescritti dall'art. 100, comma 1, lettere b) e c) e comma 4, del D.Lgs. 36/2023, nel seguito indicati [è fatta salva la possibilità, per il concorrente che **non li possiede**, del tutto o in parte, di qualificarsi in sede di gara mediante la procedura di **avvalimento** dei requisiti speciali mancanti, mediante i requisiti speciali posseduti da altro/i operatore/i economico/i **ausiliario/i**, da documentare in sede di gara nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto indicato nel successivo punto **13.**].

In particolare, così come già indicato nel precedente punto **5.3**:

- trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo **superiore** alla soglia di € 150.000,00, l'appalto appartiene al cd. **"Sistema di qualificazione"** per gli esecutori di lavori di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, gli operatori economici concorrenti devono essere obbligatoriamente qualificati mediante valida ed idonea **Attestazione SOA** nella categoria di opere a cui appartengono i lavori da appaltare e per una classifica di importo adeguata all'importo dei lavori che l'operatore economico intende assumere in proprio in sede di gara e per il quale l'operatore stesso intende qualificarsi in proprio (la categoria prevalente **OG 3** è una categoria a **"qualificazione obbligatoria"** e i relativi lavori non possono essere eseguiti da un operatore economico che non possiede i requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, in funzione dell'importo dei lavori stessi che l'operatore stesso intende assumere ed eseguire in proprio).

- tutte le lavorazioni in appalto appartengono alla **categoria di opere OG 3** la cui declaratoria è “*Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari*” di cui alla Tabella A dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, la quale, pertanto, costituisce la “**categoria prevalente**” dell’appalto (la categoria **OG 3** è l’unica categoria di opere individuata dal progettista e, di conseguenza, nell’appalto non esistono “categorie scorporabili” diverse dalla categoria prevalente).

Pertanto, i concorrenti devono essere in possesso di **Attestazione SOA** (rilasciata da una Società Organismo di Attestazione), in corso di validità, con qualifica esclusivamente nella categoria di opere generali OG 3 di cui alla TABELLA A dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023 (la quale costituisce la “**categoria prevalente**” dell’appalto, non essendo individuate/individuabili nell’appalto “categorie scorporabili”) e per una **classifica adeguata** all’importo dei lavori che l’operatore stesso intende **assumere in proprio** in sede di gara e per il quale l’operatore stesso intende qualificarsi in proprio, in quanto l’importo di classifica da possedere nella stessa categoria **OG 3** può variare a seconda l’offerta sia presentata da un concorrente **SINGOLO** (in tal caso è necessario possedere la **classifica II^A**, per un importo fino ad € 516.000,00) ovvero da un concorrente che presenta offerta in forma **PLURISOGGETTIVA** [operatore raggruppato temporaneamente ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 o in una delle altre forme plurime di cui all’art. 65, comma 2, lett. f), g) ed h), del D.Lgs. 36/2023: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE] di tipo **orizzontale** rispetto alla stessa categoria prevalente **OG 3** (in tal caso, essendoci **frazionamento** dell’importo di progetto della categoria prevalente **OG 3** fra due o più operatori raggruppati in forma plurima di **tipo orizzontale** fra essi, la classifica da possedere dall’operatore partecipante al concorrente plurimo può variare dalla **I^A** alla **II^A** classifica in funzione dell’importo per il quale si qualifica in gara l’operatore stesso).

Inoltre, poiché come già sopra detto, l’appalto appartiene al “**Sistema di qualificazione**” per gli esecutori di lavori di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che anche nel caso in cui l’operatore economico intenda presentare offerta in forma **PLURISOGGETTIVA** (unitamente ad altri operatori) di **tipo orizzontale** nella categoria prevalente **OG 3** e intenda assumere, **in proprio**, lavorazioni per un importo **inferiore ad € 150.000,00**, è ancora e comunque prescritto che l’operatore stesso sia in possesso di valida Attestazione SOA nella categoria di opere **OG 3** e per almeno la **classifica I^A** (si rimanda al combinato disposto degli Articoli 1 e 28 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023); ciò significa che, in assenza di idonea Attestazione SOA nella categoria **OG 3**, **non è ammesso**, all’operatore economico riunito temporaneamente o consorziato ex art. 2602 c.c. o aggregato in rete o in GEIE e che intende assumere parte dei lavori della categoria prevalente **OG 3** per un importo inferiore ad € 150.000,00, qualificarsi in sede di gara con il solo possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui al citato Articolo 28 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 (si veda conforme sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14/01/2019, n. 417).

Ai sensi dell’art. 68, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che questa Stazione appaltante **non richiede** ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto **diverse** da quelle imposte ai **singoli** partecipanti, fatto salvo quanto indicato nella presente lettera di invito a gara.

Ai sensi dell’art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che i raggruppamenti ed i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara solo se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, possiedono complessivamente i **requisiti** relativi alla capacità **economico-finanziaria** e alla capacità **tecnico-professionale** (e, quindi, possiedono valida Attestazione SOA nella categoria prevalente **OG 3** per classifiche d’importo che, complessivamente, coprano l’importo complessivo dei lavori in appalto, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare).

Non è neppure ammesso all’operatore concorrente qualificarsi nella categoria prevalente **OG 3** mediante il cd. “**subappalto qualificante**” (dichiarazione di subappalto del 50% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OG 3**) in quanto tale forma di qualificazione mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dal “subappaltatore” **non è ammessa** nella categoria prevalente ma solo nelle categorie scorporabili (che non esistono nel presente appalto) ai sensi di quanto prescritto dall’Articolo 30, comma 1, ultimo periodo, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, a cui si rimanda.

Nota Bene:

Come già indicato nel **Nota Bene** del precedente punto 5.3, all’interno della **categoria prevalente OG 3** sono incluse lavorazioni di natura impiantistica (**impianto di illuminazione pubblica** per un importo complessivo di **€ 30.179,46** al netto della sua piccola quota parte dei costi della sicurezza ed al netto dell’IVA di legge al 10%, che **non costituiscono** lavori appartenenti ad una autonoma **categoria scorporabile** ai sensi dell’Articolo 31, comma 7, lett. b), dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 (lavorazioni **elettriche di illuminazione pubblica** ascrivibili alla sub-categoria **OG 10**) in quanto il loro ammontare **è inferiore al 15%** dell’importo complessivo dei lavori in appalto.

Per eseguire tali lavorazioni impiantistiche di illuminazione pubblica occorre che l’impresa che li realizza possieda, nella fase di esecuzione del contratto (e non in sede di gara) i requisiti tecnico-professionali abilitanti prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti tecnologici (in analogia agli artt. 3 e 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37). Si rimanda a quanto già indicato nel **Nota Bene** del precedente punto 5.3. e nel successivo punto 14..

10.3 OBBLIGHI ANTIMAFIA (REQUISITI DI AMMISSIONE)

All'interno delle lavorazioni in appalto sono incluse, anche solo parzialmente, attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a **rischio di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e, di conseguenza, il concorrente che intende partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto deve essere **iscritto**, alla data di presentazione dell'offerta ed a pena di esclusione dalla gara, nell'**elenco antimafia** tenuto dalla Prefettura competente ai sensi dell'art. 1, commi da 52 a 57, della stessa legge n. 190/2012 (cd. Elenco **"White List" antimafia**, che comprende l'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori indicati nel comma 53 dell'art. 1 della citata legge n.190/2012 e ss.mm.ii.).

Si sottolinea, pertanto, che l'iscrizione del concorrente nell'elenco **"White List" antimafia** è giuridicamente equiparabile al prescritto possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui al precedente punto 7. al fine di ottenere l'**ammissione** alla procedura di gara del concorrente stesso e la cui **manca**za, di conseguenza, comporta l'**esclusione** dal procedimento di affidamento dell'appalto (a tal fine si veda il [Comunicato del Presidente ANAC del 17/01/2023](#) ad oggetto *"Chiarimenti concernenti l'iscrizione nelle c.d. white list istituite presso le prefetture territorialmente competenti qualora il bando di gara abbia ad oggetto attività solo parzialmente rientranti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa o connesse con l'oggetto dell'affidamento"* e la pagine del sito istituzionale ANAC raggiungibile dal seguente indirizzo URL <https://www.anticorruzione.it/-/rischio-infiltrazioni-economiche-l-imprenditore-%C3%A8-tenuto-a-richiedere-l-iscrizione-alla-white-list>).

In alternativa a quanto sopra, può ottenere l'ammissione alla gara il concorrente che risulta **iscritto** nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia** tenuto dalla Struttura competente ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17/10/2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229 (seppur non iscritto nel sopra citato elenco **"White List"** prefettizio antimafia).

Da quanto sopra consegue che, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel precedente punto 7., l'operatore economico che intende partecipare alla gara, sia in forma **singola** che in forma **associata** (raggruppamento temporanei di imprese, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE) deve essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dell'**iscrizione** nell'**elenco antimafia** tenuto dalla Prefettura competente ai sensi dell'art. 1, commi da 52 a 57, della citata legge n. 190/2012 (cd. Elenco **"White List" antimafia**) ovvero, in alternativa, nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia sopra richiamato.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) si considera **iscritto** nel cd. Elenco "White List" antimafia e/o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia l'operatore economico concorrente che ha presentato all'ente competente la richiesta di **RINNOVO** all'iscrizione **già in precedenza ottenuta**, seppur alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara non sia ancora formalmente iscritto essendo ancora in corso la relativa istruttoria: in tal caso il concorrente **potrà essere ammesso** alla procedura di gara;
- c) non si considera **iscritto** nel cd. Elenco "White List" antimafia e/o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia l'operatore economico concorrente che ha presentato per la prima volta all'ente competente la relativa domanda di iscrizione e che, pertanto, in precedenza non era ancora stato iscritto in tali elenchi: in tal caso il concorrente **non potrà essere ammesso** alla procedura di gara.

Anche l'**ausiliario** del concorrente **ausiliato** ai sensi dell'art. 104 del Codice deve essere, **a pena di esclusione** del concorrente stesso, in possesso dei sopra citati **requisiti antimafia** necessari per l'ammissione alla gara del concorrente ausiliato per le ragioni indicate nel successivo punto 13., a cui si rimanda.

11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI DA POSSEDERE DAI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, DAI CONSORZI ORDINARI, DALLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E DAI GEIE (REQUISITI DI AMMISSIONE)

I concorrenti plurisoggettivi di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione di **ordine speciale** di cui al precedente punto 10. nei termini di seguito indicati.

- **Requisiti di idoneità professionale:**

Il requisito di cui al precedente punto 10.1 relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da **ogni operatore** che partecipa al raggruppamento temporaneo, al consorzio ordinario, all'aggregazione di rete e al GEIE;
- da **ogni operatore** che partecipa all'aggregazione di rete nonché dall'organo comune della rete nel caso in cui l'aggregazione abbia soggettività giuridica.

- **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:**

- I requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 10.2 devono essere posseduti dagli operatori che partecipano al concorrente plurisoggettivo, in funzione dell'attività effettivamente svolta in seno al raggruppamento temporaneo, al consorzio ordinario, all'aggregazione di rete ed al GEIE.

Secondo quanto già indicato nel precedente punto **10.2**, ai sensi dell'art. 68, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che questa Stazione appaltante **non richiede** ai **raggruppamenti** di operatori economici condizioni per l'esecuzione dell'appalto **diverse** da quelle imposte ai **singoli** partecipanti (fatta sempre salva la procedura di avvalimento dei requisiti speciali mancanti al concorrente di cui all'art. 104 del Codice), fatto salvo quanto indicato nel precedente punto **10.2** in relazione all'obbligo del possesso di valida **Attestazione SOA** esclusivamente nella categoria di opere generali **OG 3** (categoria prevalente) e per una classifica adeguata all'importo dei lavori che l'operatore partecipante al soggetto plurimo intende assumere in proprio.

Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di retisti ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, ove compatibile, secondo quanto previsto ed ammesso dall'art. 68, comma 20, del Codice (ai GEIE, secondo quanto previsto ed ammesso dall'art. 10 del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240)

Nel caso in cui la mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione di **ordine speciale** sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento, così come già indicato nel precedente punto **7.1 MISURE DI SELF-CLEANING DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE**.

12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI DA POSSEDERE DAI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, DAI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E DAI CONSORZI STABILI (REQUISITI DI AMMISSIONE)

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) devono possedere i requisiti di partecipazione di **ordine speciale** di cui al precedente punto **10**, nei termini di seguito indicati.

- Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito di cui al precedente punto **10.1** relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto sia dal **consorzio concorrente** che dai **consorziati** indicati in sede di gara come esecutori (**consorziati designati**).

- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

I **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) utilizzano i requisiti speciali propri di cui al precedente punto **10.2** e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (art. 67, comma 5, del Codice).

I **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice devono possedere i **requisiti speciali** di partecipazione di cui al precedente punto **10.2** secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice stesso e, in particolare, dimostrano i requisiti speciali cumulando anche quelli posseduti dalle **ditte consorziate** (il comma 2 dell'art. 32 dell'Allegato II.12 del Codice così dispone testualmente: *"2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti"*).

Ai fini della qualificazione di cui all'art. 100 del Codice dei contratti, nell'Allegato II.12 del medesimo Codice sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al **consorzio stabile** o ai **singoli consorziati** che le eseguono (art. 67, comma 6, del Codice).

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, possono essere oggetto di **avvalimento** di cui all'art. 104 del Codice (si veda il successivo punto **13**.) solo i requisiti speciali maturati dal **consorzio stabile** concorrente e non anche i requisiti dei consorziati designati.

13. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico **concorrente**, singolo o associato (in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., in aggregazione di imprese di rete e in GEIE) che **non possiede** in proprio, del tutto o in parte, i **requisiti di ordine speciale** prescritti nel precedente punto **10.2** [requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice], può **avvalersi** delle dotazioni tecniche nonché delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui lo stesso è carente.

In tal caso, il concorrente **ausiliato** può essere ammesso alla gara mediante la procedura di **avvalimento** dei requisiti speciali di cui lo stesso è carente, i quali, oltre a dover essere posseduti da uno o più operatori **ausiliari** devono essere messi a disposizione dell'ausiliato per l'intera durata del contratto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

L'ausiliario può anche partecipare all'eventuale raggruppamento temporaneo che concorre alla gara e di cui fa parte il concorrente ausiliato.

In relazione al divieto previsto dall'art. 104, comma 12, del Codice, è consentito che alla gara partecipino sia l'ausiliario che il concorrente ausiliato (in quanto nel presente appalto **non è previsto** il criterio di aggiudicazione secondo "offerta economicamente più vantaggiosa" ma secondo il "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108, del D.Lgs. 36/2023: si veda a tal fine il successivo punto **25**.) e, di conseguenza, non è prevista

l'assegnazione di un punteggio nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta del concorrente.

Nel contratto di avvalimento le parti devono obbligatoriamente specificare, a pena di esclusione, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente ausiliato, oltre a dover specificare che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito speciale di partecipazione non posseduto, del tutto o in parte, dal concorrente ausiliato.

L'impresa **ausiliaria**, così come il concorrente **ausiliato**, a pena di esclusione dalla gara, alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente ausiliato, deve essere iscritto nell'**elenco "White List" antimafia** oppure, in alternativa, nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia così come indicato nel precedente punto **10.3**, in quanto lo stesso ausiliario deve essere un **esecutore effettivo** dei lavori in appalto e in quanto, in qualità di ausiliario, riceve anch'esso una parte del corrispettivo contrattuale finanziato con risorse pubbliche.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa, inserendola nella **Busta A** virtuale, il **contratto di avvalimento** nonché tutte le dichiarazioni ed i documenti di cui all'art. 104 del Codice, a cui si rimanda; le dichiarazioni sono rese in forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti **7. e 10.1** [non è ammesso avvalimento, ad esempio, per il possesso dei requisiti di capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché per l'iscrizione alla CCIAA].

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

Il concorrente ausiliato e l'operatore ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Come già sopra specificato, l'impresa ausiliaria può partecipare alla gara anche autonomamente, essendo rispettato quanto previsto dall'art. 104, comma 12, del Codice.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'impresa ausiliaria deve inserire nella **Busta A** virtuale - documentazione amministrativa - la propria valida Attestazione SOA di qualificazione (che dimostri il possesso di qualificazione nella **categoria prevalente OG 3** e per una **classifica** secondo l'importo adeguata ai requisiti speciali oggetto di avvalimento).

Ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci rese dall'ausiliario, fermo restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del Codice nei confronti dell'ausiliario stesso nonché dei firmatari le false dichiarazioni, la Stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'operatore economico.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario, previa richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

La Stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un **proprio DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo), da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

13.1 INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE PRESENTATE

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte (le quali, quindi, saranno escluse dalla procedura di gara):

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre il termine perentorio prescritto per la presentazione delle offerte indicato nel successivo punto **19.;**
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato nel precedente punto **5.2** ovvero rispetto ai costi della manodopera e/o ai costi della sicurezza aziendale dichiarati dal concorrente nella

sua dichiarazione di offerta economica, in attuazione di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dalla presente lettera di invito a gara e dalla sua documentazione allegata;

- e) presentate da operatori economici offerenti che non possiedono la qualificazione prescritta dalla presente lettera di invito a gara;
- f) il cui prezzo offerto dal concorrente supera l'importo posto a base di appalto indicato nel precedente punto **5.2**.
Di conseguenza, i concorrenti che si trovino in tali condizioni saranno esclusi dalla procedura di gara.

14. REQUISITI DI ESECUZIONE (NECESSARI NELLA SOLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 36/2023 rubricato "*Requisiti per l'esecuzione dell'appalto*", così come già indicato nei **Nota Bene** dei precedenti punti **5.3** e **10.2** (a cui si rimanda), si specifica che all'interno delle lavorazioni appartenenti alla **categoria prevalente OG 3** oggetto di appalto sono incluse le ulteriori seguenti lavorazioni di natura impiantistica (**impianto di illuminazione pubblica** per un importo complessivo di € 30.179,46 al netto della sua piccola quota parte dei costi della sicurezza ed al netto dell'IVA di legge al 10%).

Di conseguenza:

- per le lavorazioni **impiantistiche** di cui sopra è prescritto che l'**IMPRESA ESECUTRICE** a qualsiasi titolo (appaltatore o subappaltatore o subcontraente) degli impianti tecnici di illuminazione pubblica, possieda i prescritti **requisiti abilitanti** che prescrivono le vigenti **Norme CEI** (del Comitato Elettrotecnico Italiano) e la **legge 01/03/1968, n. 186** recante "*Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici*" per la loro esecuzione [in analogia ai requisiti **tecnico-professionali** da possedere dall'impresa esecutrice ovvero dal responsabile tecnico dell'impresa stessa di cui all'art. 4 del **D.M. 22/01/2008, n. 37** in materia di attività di installazione degli impianti tecnologici secondo le vigenti norme di sicurezza (quale impresa abilitata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti suddetti)], garantendone in tal modo la sicurezza durante la loro utilizzazione (l'esecutore, infatti, deve rilasciare a questa Stazione appaltante, ad opere elettriche ultimate (e, quindi, in **fase di esecuzione** e/o di **collaudo** dei lavori impiantistici in appalto), la **dichiarazione di corretta esecuzione** degli impianti di illuminazione pubblica, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti Norme CEI, dalla legge n. 186/1968 e dalle restanti norme applicabili;
- qualora l'operatore economico concorrente **non possieda** detti **requisiti tecnico-professionali abilitanti** di esecuzione delle lavorazioni **impiantistiche elettriche** potrà, ad esempio, ovviare a tale vincolo da imporre all'appaltatore nella fase di esecuzione del contratto dichiarando in sede di gara di **subappaltare** ai sensi dell'art. 119 del Codice l'intero importo delle lavorazioni **impiantistiche** suddette ad una o più ditte idoneamente abilitate ai sensi di legge (**D.M. 22/01/2008, n. 37**), la/le quale/i al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà/dovranno essere in possesso, altresì, dei **requisiti generali e speciali** prescritti dal Codice dei contratti per la loro esecuzione in funzione dell'importo del contratto di subappalto stipulato (requisiti elencati nei precedenti punti **7.**, **10.1**, **10.2** e, ove occorra, **10.3**).

In ragione di quanto sopra indicato, si sottolinea al concorrente di valutare e ponderare approfonditamente quanto indicato sopra al fine di predisporre all'interno del DGUE, se del caso (ove occorra), la **DICHIARAZIONE DI FUTURO SUBAPPALTO** delle citate **LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE di illuminazione pubblica** incluse nella categoria prevalente **OG 3** [come indicato nel precedente punto **5.3**, lettera b) e nel successivo punto **15.**, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OG 3** sono subappaltabili nella misura massima del **50%** dell'importo della stessa categoria **OG 3**].

15. SUBAPPALTO

I lavori in appalto, tutti appartenenti alla **categoria prevalente OG 3** possono essere **subappaltati** nella **misura massima** del **50%** del suo importo ad impresa/e subappaltatrice/i **qualificata/e** ad eseguire le lavorazioni stesse (possesto degli idonei **requisiti speciali** di qualificazione) e che risulta/no essere in possesso dei **requisiti generali** elencati nel precedente punto **7.**, previo rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amm.ne Com.le committente, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento in subappalto di parte delle lavorazioni in appalto è sottoposto alle condizioni e prescrizioni indicate nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la **prevalente** esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della **categoria prevalente** (per tale ragione la quota di subappalto della categoria prevalente **OG 3** sopra indicata non può superare la soglia massima del **50%** del suo importo).

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'appaltatore, oppure **subappaltate**, solo però qualora siano **state indicate come subappaltabili in sede d'offerta**, alle condizioni di legge e del Capitolato speciale d'appalto, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni all'esecuzione dei lavori subappaltati, da dimostrare in funzione dell'importo del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rimanda.

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti previsti nella presente lettera d'invito.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, il contraente principale (l'appaltatore) e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice:

- l'affidamento delle prestazioni previste in contratto da parte dei **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice (dai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane) ai propri **consorziati** designati in sede di gara non costituisce subappalto.
- i **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i propri **consorziati** indicati in sede di gara (consorziati designati) senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti di subappalto gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art 94 e segg. del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale committente ai sensi dell'art. 119 del Codice e nel rispetto di quanto sopra indicato, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 94 e segg. del Codice dei contratti.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, previa autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Si applica quanto previsto ed indicato nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e nell'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.

16. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA (NON RICHIESTA)

Per la presente procedura di appalto **non è richiesta** la presentazione in sede di gara della **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, in quanto non ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Allo stesso modo, **non è neppure richiesta** la presentazione, con la documentazione amministrativa di gara, della dichiarazione di impegno resa da un fidejussore (da un'impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario finanziario) a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, la **garanzia definitiva** di cui al combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in quanto il nuovo Codice dei contratti non prescrive più tale adempimento in sede di gara al contrario di quanto prescriveva, in alcuni casi, il precedente Codice dei contratti pubblici approvato con l'ormai abrogato D.Lgs. 50/2016.

17. SOPRALLUOGO NON ASSISTITO - VISITA DEI LUOGHI

Fermo restando quanto indicato nel successivo punto **23.1** in merito all'obbligo di presentare in sede di gara la dichiarazione attestante la **"presa visione"** dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (luoghi di futuro cantiere), si precisa che, in relazione alla tipologia delle lavorazioni in appalto previste in progetto (trattasi di lavori stradali) che, per la loro natura, sono liberamente visionabili dagli operatori invitati a gara, per poter partecipare alla gara stessa **NON È RICHIESTA** l'effettuazione del **preventivo sopralluogo "assistito"** alla presenza di un tecnico della Stazione appaltante (non è dovuto il rilascio da parte della Stazione appaltante dell'attestazione del preventivo avvenuto sopralluogo per ottenere l'ammissione alla gara del concorrente: pertanto, il concorrente **non deve allegare** alla documentazione amministrativa di gara alcuna attestazione di **presa visione** sottoscritta da un tecnico comunale).

Dovendo però l'operatore economico concorrente attestare con l'offerta di "conoscere" lo stato dei luoghi di cantiere e di aver tenuto conto delle condizioni di esecuzione dei lavori in relazione alle condizioni economiche offerte (ribasso offerto), il concorrente stesso ha comunque l'**obbligo di effettuare**, in piena autonomia, il **preventivo sopralluogo** sui luoghi in cui si dovranno realizzare i lavori.

18. CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC

I concorrenti sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo di gara di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo **pari ad € 77,00** (euro **settantasette/00**) secondo le modalità indicate nella [delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023](#) pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione "[Gestione Contributi Gara](#)" e secondo quanto ivi indicato da ANAC.

A comprova, i concorrenti devono presentare a questa Stazione appaltante la relativa **ricevuta di avvenuto pagamento** del contributo di gara, inserendola nella **Busta A** virtuale contenente la documentazione amministrativa di gara.

Il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Nel caso di mancata presentazione, con la documentazione amministrativa di gara, della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di gara ANAC, la Stazione appaltante accerta se il pagamento è stato effettuato mediante la consultazione del sistema **FVOE 2.0** di ANAC.

Nel caso il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE 2.0 di ANAC, viene attivata dalla Stazione appaltante la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 del Codice, a seguito della quale il concorrente potrà trasmettere la ricevuta di avvenuto pagamento che, però, deve necessariamente avere **data antecedente** al termine fissato per la presentazione delle offerte (non è ammesso, infatti, il pagamento del contributo di gara in data successiva al termine massimo fissato nel presente invito a gara per la presentazione delle offerte indicato nel successivo punto **19.**: vedi sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/07/2023, n. 7252 - F.A.Q. di ANAC, punto 1.2, quesito relativo al nuovo Bando tipo n. 1/2023 - Delibera ANAC n. 30 del 17/01/2024).

In caso di mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato con la nota di soccorso istruttorio, l'offerta è dichiarata **inammissibile** e, quindi, **esclusa** dalla procedura di gara.

Di conseguenza, si consiglia il concorrente di effettuare il pagamento del contributo di gara ANAC con congruo anticipo rispetto a detto termine, al fine di evitare di incorrere in eventuali blocchi del sistema di pagamento ANAC.

19. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La documentazione amministrativa e l'offerta economica relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma **TUTTOGARE**.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente invito a gara.

L'offerta deve pervenire nella Piattaforma di gara entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 21/10/2024 (lunedì)**, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

20. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA DA PARTE DEL CONCORRENTE

Sia la documentazione amministrativa inserita nella **Busta A** virtuale della Piattaforma e sia l'offerta economica inserita nella **Busta B** virtuale della Piattaforma, deve essere sottoscritta con **firma digitale** o altra **firma elettronica qualificata** o **firma elettronica avanzata**.

Le **dichiarazioni sostitutive** devono essere redatte ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii..

La documentazione presentata in copia digitale è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

21. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di gara TUTTOGARE e devono essere caricate all'interno della stessa Piattaforma con accesso a mezzo delle credenziali ottenute preventivamente dall'operatore economico invitato a gara.

Di regola, tutta la documentazione presentata dal concorrente deve essere firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore avente gli idonei poteri di firma (in tal caso, si dovrà allegare alla documentazione di gara la scansione digitale della relativa procura notarile che comprova gli idonei poteri in capo al procuratore firmatario, la quale a sua volta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'o.e. o anche dal procuratore stesso).

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito a gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le **dichiarazioni sostitutive** si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno

dei Paesi dell'Unione Europea, le *dichiarazioni sostitutive* sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'accesso alla Piattaforma di gara TUTTOGARE è consentito dall'indirizzo web (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è indispensabile essere registrati a Sistema dalla pagina raggiungibile al link <https://misano-adriatico.tuttogare.it/register.php>, secondo le modalità esplicitate nel documento "**Norme Tecniche di Utilizzo**" (indirizzo URL https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php). Si veda anche quanto già indicato nei precedenti punti 1., 2. e 3., a cui si rimanda.

Con la registrazione alla Piattaforma e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente invito a gara, nei relativi allegati e nelle "**Norme Tecniche di Utilizzo**" nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla Piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara, l'operatore economico dovrà cliccare sull'**Oggetto** di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto **Partecipa**.

Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza del termine fissato dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte, scaduto il quale non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza del termine di gara.

Dopo aver cliccato sul tasto **Partecipa**, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto **Aggiungi partecipante al Raggruppamento** e compilare i campi richiesti.

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico mandatario (capogruppo), il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema le generalità dei partecipanti al Raggruppamento stesso.

La Registrazione alla Piattaforma è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione in corrispondenza della sezione dedicata a ciascuna busta telematica.

Per maggiori informazioni in ordine alle modalità tecniche di caricamento e invio dell'offerta si invita a leggere attentamente il documento "**Norme Tecniche di Utilizzo**" della Piattaforma, scaricabili all'indirizzo URL https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta di gara rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La documentazione costituente l' "**OFFERTA DI GARA**" da caricare informaticamente dal concorrente nella Piattaforma TUTTOGARE, è composta da:

- **Documentazione amministrativa** (necessaria per valutare l'ammissione alla fase finale di gara del concorrente, durante la quale si esamineranno le offerte economiche presentate dai soli concorrenti ammessi a tale fase)
- **Offerta economica** (necessaria per aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta economica).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda di partecipazione a gara.

Il concorrente che intenda partecipare alla gara in forma plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di retisti e GEIE, sia già costituiti che costituendi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice) in sede di presentazione dell'offerta (con la domanda di partecipazione a gara e

con il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE) deve indicare/dichiarare la forma di partecipazione alla gara e deve indicare/dichiarare le generalità degli operatori economici riuniti temporaneamente o consorziati o aggregati o in GEIE che unitamente al dichiarante partecipano alla gara in tale forma.

Le dichiarazioni devono essere redatte, preferibilmente, utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma TUTTOGARE.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, a pena di esclusione dalla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione a gara, la dichiarazione di assunzione degli impegni di cui all'art. 102 del Codice e la dichiarazione dell'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente (in caso di offerta avanzata da un concorrente plurisoggettivo, la firma digitale deve essere apposta dal rappresentante legale/procuratore di ognuno degli operatori economici costituiti o costituendi in forma plurima).

L'offerta vincola il concorrente **per n. 180 giorni** dalla scadenza del termine perentorio indicato nel precedente punto **19.** per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e, qualora sia stata prescritta la presentazione della garanzia a corredo dell'offerta, di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data (quest'ultima condizione resta valida solo nel caso in cui nel precedente punto **16.** fosse stata prescritta la presentazione, con la documentazione amministrativa di gara, di detta garanzia provvisoria: nella presente procedura di gara **non è stata richiesta** la presentazione di detta garanzia a corredo dell'offerta).

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante di conferma della validità dell'offerta sino alla data indicata dalla Stazione appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

È facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione rispetto a quanto prescritto nel presente invito a gara, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, la documentazione sovrabbondante sarà valutata e considerata solo qualora occorra approfondire le condizioni di partecipazione del concorrente e/o solo qualora contraddica esplicitamente quanto indicato nella documentazione richiesta con il presente invito a gara: pertanto, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante se non strettamente necessario al fine di valutare quanto sopra.

Si raccomanda di utilizzare per l'eventuale **compressione** dei *files* di gara esclusivamente il **formato "ZIP"**.

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa trasmessa con la domanda di partecipazione a gara ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura di soccorso istruttorio può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione, come detto, della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria (non è richiesta nella presente lettera di invito a gara), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo con rappresentanza nel caso di offerta avanzata da costituiti o da costituendi concorrenti plurisoggettivi, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con **data certa** anteriore al termine di presentazione dell'offerta da parte del concorrente interessato. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede

all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un ulteriore termine perentorio per la presentazione, a pena di esclusione.

Eventuali richieste di Soccorso Istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite apposito avviso che l'operatore riceve nella sezione **Richieste e integrazioni** della propria area riservata, predisposta per ogni richiesta integrativa rivolta all'operatore.

Per maggiori dettagli in ordine alle modalità di invio della documentazione integrativa si invita a consultare le **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibili all'indirizzo https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

23. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO DELLA "BUSTA A" VIRTUALE

L'operatore economico deve inserire nella **Busta A virtuale** della Piattaforma TUTTOGARE la seguente documentazione amministrativa firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso si deve anche inserire la *procura notarile* a dimostrazione degli idonei poteri di firma del procuratore), la quale è necessaria per l'ammissione del concorrente alla fase finale di gara di apertura della offerte economiche utilizzando, preferibilmente, i modelli redatti da questa Stazione appaltante:

1. Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative del DGUE – Allegato A;

N.B.: Qualora l'operatore economico concorrente adotti un **contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) diverso** da uno di quelli indicati nel precedente punto **5.7** (a cui si rimanda) deve unire alla "Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative del DGUE – Allegato A", a pena di esclusione (è ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), una sua **DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA** delle tutele del **CCNL applicato ai propri dipendenti** (con la relativa eventuale **DOCUMENTAZIONE PROBATORIA** che comprovi l'equivalenza delle tutele del proprio CCNL alle tutele di almeno uno dei contratti indicati nel precedente punto **5.7**), indicando anche gli estremi identificativi del **proprio CCNL** con il suo relativo **codice alfanumerico unico** di cui all'art. 16-*quater* del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120, secondo anche quanto indicato e prescritto nel successivo punto **23.1**;

2. Dichiarazione di assunzione degli impegni art. 102 D.Lgs. 36/2023 – Allegato B;

3. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Allegato C, da presentare oltre che dall'impresa singola, anche da tutti gli eventuali mandatarî / capogruppo / capofila, mandanti, consorziati esecutori designati;

4. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;

5. [solo se ricorre il caso]: Documentazione prescritta per i concorrenti associati / raggruppati temporaneamente (offerenti in forma plurisoggettiva) e per i consorzi;

6. Attestazione SOA, idonea ed in corso di validità (a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto **10.2);**

N.B.: Nel caso l'**Attestazione SOA** presentata risulti **scaduta** alla data di presentazione della domanda di partecipazione a gara in riferimento ai suoi termini di **SCADENZA TRIENNALE** o **QUINQUENNALE** (Attestazione SOA che, quindi, non è stata rinnovata o non è stata rilasciata ex novo entro la data di presentazione di detta domanda), il concorrente **È TENUTO** a trasmettere unitamente all'Attestazione SOA scaduta, **a pena di esclusione** (salvo richiesta di integrazione documentale ovvero di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), la copia scansionata o il file originale del **contratto** stipulato con la **Società Organismi di Attestazione (SOA)** per il rinnovo o per il rilascio ex novo dell'Attestazione SOA, sul quale deve essere apposta la **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore concorrente, che dimostri l'**ULTRAVIGENZA** della sua Attestazione SOA presentata e che lo qualifica nella categoria di opere e nella classifica secondo l'importo prescritte per la sua ammissione alla gara.

7. Documentazione che dimostra l'iscrizione dell'operatore concorrente nell'elenco "White List" antimafia oppure nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia, in attuazione di quanto prescritto nel precedente punto **10.3, a cui si rimanda;**

8. Patto per la promozione della legalità della Provincia di Rimini - Anno 2022 – Allegato D;

9. Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013 – Allegato E;

10. Patto di integrità applicabile nel Comune di Misano Adriatico – Allegato F;

11. [solo se ricorre il caso]: Documentazione di avvalimento prescritta dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 26 dell'Allegato II.12 dello stesso D.Lgs. 36/2023 a dimostrazione dell'avvenuto avvalimento dei requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-professionale e/o dei requisiti di iscrizione all'Albo dei forestali di cui ai precedenti punti 8. e/o 8.a di cui è carente il concorrente ausiliato (da presentare solo in caso di attivazione della procedura di avvalimento dei requisiti di cui ai precedenti punti 8. e 8.a);

12. *[solo se la documentazione di gara viene firmata dal procuratore del legale rappresentante]:* Procura notarile (la procura notarile deve essere trasmessa solo se la documentazione di gara viene firmata digitalmente dal procuratore del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente e deve dimostrare il possesso degli idonei poteri di firma in capo al procuratore stesso);
13. *[solo se ricorre il caso]:* Relazione di un professionista indipendente che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 ovvero di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, con cui si attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto *[vedi anche il successivo punto 23.1: relazione da presentare solo se l'operatore economico concorrente sia stato ammesso, alla data di presentazione dell'offerta, ad una delle procedure di soluzione delle situazioni di insolvenza e/o di crisi d'impresa comunque denominate (concordato preventivo o concordato preventivo con continuità aziendale o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure) ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii. "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" e dell'art. 186-bis, commi 5 e 6, del R.D. 16/03/942, n. 267 e ss.mm.ii. "Legge fallimentare" e se alla data di presentazione dell'offerta sia stato autorizzato dal tribunale competente a partecipare alla gara e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato];*
14. *[solo se ricorre il caso di cui al precedente punto 13.]:* Autorizzazione rilasciata dal tribunale competente a partecipare alla gara e, dopo il decreto di apertura, rilasciata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato *[autorizzazione da presentare solo se l'operatore economico concorrente, alla data di presentazione dell'offerta, sia stato ammesso ad una delle procedure di soluzione delle situazioni di insolvenza e/o di crisi d'impresa comunque denominate ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii. "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" e dell'art. 186-bis, commi 5 e 6, del R.D. 16/03/942, n. 267 e ss.mm.ii. "Legge fallimentare"];*
15. *[solo se ricorre il caso]:* Altra eventuale documentazione a discrezione del concorrente, ritenuta necessaria o utile al fine di dimostrare l'ammissibilità dell'offerta presentata.

Nota Bene:

Si rammenta che il documento **Allegato G** - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 128 del 11/11/2022 indicato nel precedente punto **4.1 DOCUMENTI DI GARA non deve essere inserito** nelle **Busta A** virtuale contenente la documentazione amministrativa.

La suindicata documentazione amministrativa deve essere inserita dal concorrente nella Piattaforma TUTTOGARE secondo le modalità indicate nel documento denominato **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibile all'indirizzo URL https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

23.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, la **domanda di partecipazione** a gara con le **dichiarazioni integrative del DGUE**, la quale deve essere redatta, preferibilmente, utilizzando il modello **"Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE" predisposto dalla Stazione appaltante.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata/plurisoggettiva con la quale partecipa alla gara, le dichiarazioni integrative del **DGUE** di cui al successivo punto 23.3 e il **contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e territoriale** applicato ai propri dipendenti che opereranno nell'appalto in oggetto (**NOTA BENE:** si veda quanto indicato nel precedente punto 5.7 sui **CCNL** applicabili all'appalto in oggetto e nel **N.B.:** del punto 1. del precedente punto 23. in merito all'eventuale necessità di allegare alla domanda di partecipazione la **"DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA"** del diverso **CCNL** applicato dal concorrente ai propri dipendenti), sulla base del quale la Stazione appaltante valuterà, ove occorra, la **congruità** dell'offerta economica presentata da inserire nella **Busta B** virtuale di cui al successivo punto 24..

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche** di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice devono essere rese dall'operatore economico concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche** di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice [illecito professionale grave per taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'art. 94 del Codice e per taluno dei reati consumati indicati nei punti da 1) a 5) della citata lettera h) del Codice] devono essere rese dall'operatore economico concorrente in relazione agli stessi soggetti indicati nel precedente periodo ed elencati nell'art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione devono essere rese dall'operatore economico concorrente in relazione all'operatore economico stesso.

Con riferimento alle **cause di esclusione non automatiche** di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente deve **dichiarare** con il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e/o con la domanda di partecipazione a gara e le

dichiarazioni integrative del DGUE secondo il modello “Allegato A”:

- se sussistono le **gravi infrazioni** di cui all’art. 95, comma 1, lett. a), del Codice [gravi infrazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014] commesse nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell’offerta [in quanto tale potenziale causa di esclusione rileva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 96, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, per i reati commessi nei **tre anni** decorrenti dalla commissione del fatto];
- se sussiste una situazione di **conflitto di interesse** [di cui all’art. 16 del Codice non diversamente risolvibile], se sussiste una **distorzione della concorrenza** [derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della presente procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive] e se sussistono le situazioni tali da far ritenere che l’offerta del concorrente e quella/e di altro/i concorrente/i in gara siano imputabili ad un **unico centro decisionale** [a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara] di cui, rispettivamente, all’art. 95, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in relazione alla presente procedura di gara [in quanto tali potenziali cause di esclusione rilevano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 96, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, avendo riguardo della presente procedura di gara];
- se sussistono **illeciti professionali gravi** [tali da poter rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, avendo riguardo dei gravi illeciti professionali elencati tassativamente nell’art. 98 del Codice, nel quale sono anche indicati i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi illeciti gravi] di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), del Codice, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lett. b), dell’art. 98 del Codice, commessi nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell’offerta, dando atto che rileva tale potenziale causa di esclusione dalla gara per gli illeciti professionali gravi che sono stati commessi nei tre anni decorrenti, rispettivamente:
 - 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’art. 94 del Codice oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell’art. 98 dello stesso Codice;
 - 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
 - 3) dalla commissione del fatto, in tutti gli altri casi.

Pertanto, in relazione ai suindicati **illeciti professionali gravi** il concorrente deve dichiarare:

- gli **atti** ed i **provvedimenti** indicati nell’art. 98, comma 6, del Codice emessi nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell’offerta;
- tutti gli altri **comportamenti** di cui all’art. 98 del Codice commessi nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell’offerta.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico deve dichiarare la sussistenza delle **cause di esclusione** che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e deve indicare, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del Codice, le misure di **self-cleaning** adottate (misure di cui al precedente punto **7.1**), oppure con la documentazione amministrativa di gara da inserire nella **Busta A** virtuale deve dichiarare e dimostrare l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 96, comma 4, del Codice, l’operatore economico concorrente deve adottare le misure di **self-cleaning** (si veda il precedente punto **7.1**) che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Ai sensi dell’art. 96, comma 5, del Codice, in nessun caso l’aggiudicazione dell’appalto può subire dilazioni in ragione dell’adozione delle misure di **self-cleaning** di cui al comma 6 dello stesso art. 96 del Codice.

Ai sensi dell’art. 96, comma 12, 1° periodo, del Codice, l’operatore economico concorrente ha l’onere di comunicare immediatamente alla Stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10 dell’art. 96 del Codice [si vedano i provvedimenti citati ai precedenti punti 1) e 2) relativi agli illeciti professionali gravi di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), del Codice], ove non fossero menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale FVOE 2.0.

Ai sensi dell’art. 96, comma 12, ultimo periodo, del Codice, se l’operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel proprio Fascicolo Virtuale FVOE 2.0, il triennio (di prescrizione della relativa causa di esclusione) inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

Nota Bene:

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive alla presente ed i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

• **Offerta presentata da un concorrente plurisoggettivo ex art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice:**

In caso di concorrente plurisoggettivo (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario art. 2602 c.c., aggregazione di retisti e GEIE), il concorrente fornisce nella domanda di partecipazione i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante al concorrente plurimo (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

• **Offerta presentata da un consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice:**

In caso di consorzio di società cooperative e di consorzio fra imprese artigiane, il consorzio indica nella domanda di partecipazione i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed i dati identificativi del **consorzio designato** per il quale il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, esso deve indicare il consorzio (o i consorziati) per il quale (o per i quali) il consorzio concorre.

In caso di consorzio stabile, questi indica nella domanda di partecipazione i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e, se ricorre il caso, i dati identificativi del **consorzio designato** per il quale il consorzio stabile concorre; in assenza di tale dichiarazione da parte del consorzio stabile, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella **domanda di partecipazione** a gara l'operatore economico concorrente deve **dichiarare**, in forma di **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. [dichiarazione che è contenuta in parte nel modello di domanda di partecipazione denominato "**Allegato A**" ed in parte nel modello di **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo)] e, quindi, assumendosene la piena responsabilità amministrativa e penale in caso di rilascio di false dichiarazioni:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) del/i **TITOLARE/I EFFETTIVO/I** individuato/i ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 nonché dell'art. 2 "*Titolare effettivo*" dell'Allegato tecnico allo stesso D.Lgs. n. 231/2007 (cd. "*Norme antiriciclaggio*");
- di **non incorrere** nelle **cause di esclusione** dalle procedure di appalto di contratti pubblici di cui all'art. 94 e segg. del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 31/03/2023, n. 36; in particolare, di non incorrere nelle cause di esclusione automatica dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (in relazione alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 si rimanda a quanto occorre dichiarare nel DGUE); per i concorrenti in forma plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE) si rimanda anche all'art. 97 del D.Lgs. 36/2023 recante "*Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*";
- di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";
- di aver eletto il proprio **domicilio digitale**, a cui saranno fatte pervenire tutte le comunicazioni della Stazione appaltante di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, nell'apposita sezione della Piattaforma di negoziazione **TUTTOGARE** e di essere a conoscenza che, solo in caso di malfunzionamento della Piattaforma stessa, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo 07/03/2005, n. 82 (per l'operatore economico transfrontaliero, c/o un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS);
- di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate dalla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC indicato, sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte dell'operatore economico a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata / plurisoggettiva; in più forme associate/raggruppate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente). Se l'operatore economico dichiara di partecipare alla gara in più di una forma, deve **allegare, a pena di esclusione**, la documentazione idonea che dimostri che tale circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di applicare uno dei **contratti collettivi nazionali e territoriali (CCNL)** fra quelli elencati dalla Stazione appaltante nel precedente punto 5.7 oppure, di applicare un **altro CCNL (nazionale e territoriale) equivalente**, con l'indicazione del relativo **codice alfanumerico unico** di cui all'art. 16-quater del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120 che garantisca le **stesse tutele** economiche e normative per i propri

lavoratori;

Nota Bene:

L'operatore economico **che adotta un CCNL diverso da uno di quelli indicati nel precedente punto 3.2.5** deve inserire nella sezione della Piattaforma di gara TUTTOGARE relativa alla **Busta A virtuale - documentazione amministrativa**, unitamente alla domanda di partecipazione a gara (come indicato nel precedente punto 5.7.) una sua **DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA** delle **TUTELE** del **proprio CCNL applicato (nazionale e territoriale)** con la relativa **eventuale DOCUMENTAZIONE PROBATORIA** che comprovi tale equivalenza.

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, le condizioni contrattuali e gli oneri, compresi quelli eventuali in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di dare atto che l'offerta economica presentata è remunerativa per il concorrente giacché per la sua formulazione ha tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- di essere a conoscenza dell'esistenza dei **requisiti di esecuzione** del contratto elencati nel punto 14. della lettera di invito a gara (requisiti da possedere dall'esecutore dei lavori di **illuminazione pubblica** nella fase di esecuzione del contratto e non nella fase di gara) ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 36/2023;
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
- di **essere edotto** degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 128 del 11/11/2022, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di **accettare** il PATTO DI INTEGRITÀ applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 approvato con delibera G.C. n. 10 del 31/01/2024, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara e di **essere edotto** che la mancata accettazione delle clausole contenute in detto Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia);
- di **accettare** il PROTOCOLLO DI INTESA per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara e di **essere edotto** che la mancata accettazione delle clausole contenute in detto Protocollo costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia);
- di **essere edotto** e di **accettare** il PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ della Provincia di Rimini - Anno 2022 - sottoscritto in data 11/08/2022 dalle parti indicate nel patto stesso ed approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 92 del 11/08/2022, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 28/10/2016, n. 18 e ss.mm.ii., recante *"Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"*;
- in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico concorrente alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, di **autorizzare** a far prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di **non autorizzare** l'accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione di essa e rinvenibili nei documenti elencati dal concorrente, o parti di essi;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei propri dati personali secondo quanto indicato nel successivo punto 35. in relazione ad ogni dichiarazione o documentazione richiesta dalla Stazione appaltante e che risulti pertinente o necessaria ai fini della partecipazione alla gara; in particolare, di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati forniti dagli operatori economici nella procedura di gara sono

trattati dal Comune di Misano Adriatico, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di uniformarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 ed a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri Stati Membri del concorrente, ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi alla procedura di soluzione di una delle situazioni di insolvenza e/o di crisi d'impresa comunque denominate (concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure) ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 112 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii. "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" o dell'art. 186-bis, commi 5 e 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e ss.mm.ii. "Legge fallimentare"):

- **[da indicare nella domanda di partecipazione, ad integrazione e completamento di quanto riportato nel DGUE nella «Parte III - Motivi di esclusione (Articoli da 94 a 98 del Codice) - Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali - colonna "Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo*»]:** gli estremi del provvedimento di ammissione alla procedura di soluzione di una delle situazioni di insolvenza e/o di crisi d'impresa comunque denominate (**indicare se trattasi di:** concordato preventivo o concordato preventivo con continuità aziendale o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure) di cui all'art. 95, commi 3, 4 e 5 e all'art. 112 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 recante "Codice della crisi di impresa" o di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 "Legge fallimentare" e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciato dall'organo giudiziario competente, sono i seguenti: **A)** provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale rilasciato/i dal Tribunale di in data - **B)** provvedimento di autorizzazione a partecipare alla procedura di appalto in oggetto, rilasciata dal tribunale di in data (**ovvero, se l'offerta viene presentata dopo il decreto di apertura**): rilasciata dal giudice delegato del tribunale di in data (**se del caso aggiungere, ove sia già stato nominato il commissario giudiziale**): acquisito il parere del commissario giudiziale. - **[inoltre, qualora il concorrente partecipi alla gara in forma associata / plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete, GEIE), occorre anche dichiarare]:** Inoltre, poiché il concorrente in precedenza generalizzato partecipa alla procedura di gara in oggetto in forma associata (☐ in raggruppamento temporaneo - ☐ in altra forma plurisoggettiva), con la presente dichiara che i restanti operatori economici facenti parte del concorrente plurisoggettivo **non sono assoggettati** ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e ss.mm.ii. "Legge fallimentare" ovvero ai sensi dell'art. 95, comma 5, del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa";

La **domanda di partecipazione** a gara ("Allegato A") con le sue relative **dichiarazioni** integrative del DGUE deve essere presentata e sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD):

- dal concorrente che partecipa in forma **singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo** o di **consorzio ordinario** o di **GEIE** di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) ed f), del Codice, **sia se già costituiti** e **sia se non ancora costituiti** (concorrenti costituendi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice), dall'operatore **mandatario** (capogruppo)/capofila **nonché da tutti** gli operatori che **hanno costituito** o che **costituiranno** dopo l'aggiudicazione il raggruppamento temporaneo o il consorzio o il GEIE;
- nel caso di **aggregazioni di imprese di rete** di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario nonché, anche in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito o da costituirsi, da ognuno dei retisti mandanti che partecipa alla gara.
- nel caso di **consorzio di società cooperative** e di **consorzio fra imprese artigiane** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b)

- e c), del Codice, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente sia dal consorzio e sia dall'impresa consorzata designata esecutrice dei lavori;
- nel caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile se esegue in proprio i lavori; nel caso in cui il consorzio stabile designa per l'esecuzione dei lavori una parte dei propri consorziati, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente sia dal consorzio stabile e sia dalla/e impresa/e consorzata/e designata/e all'esecuzione dei lavori;

La **domanda di partecipazione** a gara e le relative **dichiarazioni integrative del DGUE** devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore avente gli idonei poteri di firma, munito della relativa procura notarile. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura notarile.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara in forma **associata** (concorrente che presenta l'offerta in forma **plurisoggettiva**: raggruppamenti temporanei RTI, consorzi ordinari, aggregazione di retisti e GEIE) i **requisiti di qualificazione** devono essere indicati e dichiarati da ciascun componente il concorrente plurimo nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente lettera di invito a gara. In tal caso, con la documentazione di gara devono essere indicati:

- l'operatore economico designato mandatario/capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza da parte degli operatori economici mandanti/consorziati;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo del concorrente plurisoggettivo.

PROCURA NOTARILE che attribuisce i poteri di firma al procuratore del legale rappresentante

Nel caso in cui la documentazione di gara sia stata sottoscritta da un **procuratore** del legale rappresentante del concorrente (o del titolare di ditta individuale concorrente), mediante l'apposizione della sua firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 "CAD", **deve essere inserita** nella **Busta A** virtuale contenente la documentazione amministrativa, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023), copia conforme all'originale della relativa **procura notarile**, ai sensi delle vigenti norme di legge, dalla quale siano rilevabili gli idonei poteri di firma in capo al procuratore medesimo oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale CCIAA del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore firmatario con la procura stessa, la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore firmatario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza degli idonei poteri rappresentativi a sottoscrivere la documentazione di gara i quali sono rilevabili dalla visura camerale CCIAA.

Come sopra indicato, in mancanza della sopra citata documentazione, si applica la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Articolo 2 dell'Allegato I.4 dello stesso D.Lgs. 36/2023 recante "*Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10)*" si precisa che la **domanda di partecipazione** a gara **non è assoggettata all'imposta di bollo**, in quanto il versamento dell'imposta stessa sarà effettuato dal solo aggiudicatario al momento della stipula del contratto d'appalto.

Al riguardo, oltre alle sopra citate norme del Codice dei contratti pubblici si veda la **Circolare n. 22/E del 28/07/2023** dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo (a pagina 6), ad oggetto: "*Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.*".

23.2 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI CUI ALL'ART. 102 DEL D.LGS. 36/2023

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, la **dichiarazione** di assunzione degli impegni prescritti dall'**art. 102** del Codice, da redigere, preferibilmente, utilizzando il Modello denominato «**Allegato B - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. 36/2023**», il quale deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente (si rimanda al precedente punto "**9. CLAUSOLE SOCIALI - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL CODICE**").

23.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) DEL CONCORRENTE

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, dopo averlo attentamente compilato, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** prescritto dall'art. 91 del D.Lgs. 36/2023 [redatto, preferibilmente, secondo il modello **DGUE – Allegato C** predisposto dalla Stazione appaltante mediante la Piattaforma di gara TUTTOGARE].

La compilazione del DGUE deve avvenire esclusivamente in modalità *on line* utilizzando il compilatore automatico presente sulla Piattaforma e seguendo le indicazioni tecniche presenti nelle “**Norme Tecniche di Utilizzo**” presenti sulla Piattaforma stessa (reperibili all’indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php).

Inoltre, nel caso il concorrente si qualifichi mediante la procedura di **avvalimento** di cui all’art. 104 del Codice, deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, a pena di esclusione, per ciascuna impresa **ausiliaria**, il **DGUE**, compilato e firmato digitalmente, di ogni impresa ausiliaria, dal quale risulti il possesso in capo all’ausiliario o agli ausiliari dei prescritti requisiti di **ordine generale** e di **ordine speciale** di cui, rispettivamente, ai precedenti punti **10.** e **10.2** (con particolare attenzione nella compilazione per le parti del DGUE relative ai requisiti speciali oggetto di avvalimento).

Pertanto, il DGUE deve essere presentato:

- dall’operatore economico che partecipa alla gara in qualsiasi forma;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliaria (o da tutte le imprese ausiliarie) e dal concorrente ausiliato.

23.3.1 GARANZIA PROVVISORIA (NON DOVUTA)

Il concorrente **NON DEVE** inserire nella **Busta A** virtuale - documentazione amministrativa - la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, non essendo richiesta nella presente procedura di gara (si veda il precedente punto **16.**).

23.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI

Il concorrente, in caso di **avvalimento** dei requisiti di **ordine speciale** di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto **10.2**, deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, la documentazione prescritta dall’art. 104 del Codice e dall’art. 26 dell’Allegato II.12 del Codice stesso.

In particolare, il concorrente **ausiliato**, per ciascuna impresa **ausiliaria**, allega alla documentazione amministrativa di gara, in conformità a quanto indicato nel precedente punto **13.** a cui si rimanda, la seguente documentazione:

- 1) la **dichiarazione di avvalimento** prescritta dall’art. 104, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023, da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o dal procuratore del legale rappresentante) dell’impresa **ausiliaria** (o delle imprese **ausiliarie**), con la quale si deve attestare [**N.B.:** per la **dichiarazione** in parola è ammesso presentare una specifica dichiarazione sostitutiva resa dall’ausiliario oppure, in alternativa, è ammesso integrare/modificare il DGUE di cui al seguente punto 3) con la dichiarazione indicata nella seguente lettera e), essendo il **DGUE** stesso già predisposto per rendere le dichiarazioni indicate nelle seguenti lettere a) e b)]:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di **ordine generale** di cui al precedente punto **7.**;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di **ordine speciale** di cui al precedente punto **10.2** oggetto di avvalimento;
 - c) [**da dichiarare solo qualora occorra: si veda il precedente punto 8:**] di essere in possesso dei requisiti relativi alla **patente a crediti** di cui all’art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. (T.U. Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro) nonché dalla relativa normativa regolamentare attuativa approvata con Decreto Ministeriale 18/09/2024, n. 132;
 - d) di essere in possesso dei requisiti relativi all’iscrizione del concorrente nell’elenco “**White List**” **antimafia** di cui all’art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. ovvero, nell’**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia** tenuto dalla Struttura competente ai sensi dell’art. 30, comma 6, del decreto-legge 17/10/2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229, secondo quanto specificato nel punto **10.3** della lettera di invito a gara;
 - e) di **impegnarsi** verso l’operatore economico concorrente ausiliato e verso questa Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le **risorse** oggetto del contratto di avvalimento;
- 2) il **contratto di avvalimento** firmato digitalmente (in data certa precedente o contestuale alla presentazione della domanda di partecipazione a gara da parte del concorrente ausiliato) con i suoi eventuali allegati, nel rispetto del combinato disposto dell’art. 104 e dell’art. 26 dell’Allegato II.12 del Codice;
In particolare, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) la durata
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
- 3) il **DGUE dell’impresa ausiliaria** (o delle imprese **ausiliarie**) firmato digitalmente in forma di *dichiarazione sostitutiva*

di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta il possesso in capo all'ausiliario dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e di cui è carente il concorrente ausiliato [vedi anche il **N.B.:** del precedente punto 1)];

- 4) valida **Attestazione SOA** posseduta dall'**impresa ausiliaria** (o dalle imprese **ausiliarie**) a dimostrazione del possesso della **qualifica** dell'operatore ausiliario nella categoria di opere di cui il concorrente ausiliato è carente (possessione da parte dell'ausiliario dei requisiti di **ordine speciale** di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto **10.2** oggetto del contratto di avvalimento), in copia digitale o in documento digitale originale rilasciato dalla Società Organismi di Attestazione (SOA), a sua volta firmata digitalmente dal legale rappresentante (o dal procuratore del legale rappresentante) dell'impresa ausiliaria;

NOTA BENE:

Nel caso l'Attestazione SOA presentata dall'ausiliario risulti **scaduta** alla data di presentazione della domanda di partecipazione a gara in riferimento ai suoi termini di **SCADENZA TRIENNALE o QUINQUENNALE** (Attestazione SOA che, quindi, non è stata rinnovata o non è stata rilasciata ex novo entro la data di presentazione di detta domanda), il concorrente ausiliato **È TENUTO** a trasmettere unitamente all'Attestazione SOA scaduta e con la suindicata documentazione dell'ausiliario, **a pena di esclusione** (salvo richiesta di integrazione documentale ovvero di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), la copia scansionata o il file originale del **contratto** stipulato dall'ausiliario con la **Società Organismi di Attestazione (SOA)** per il rinnovo o per il rilascio ex novo dell'Attestazione SOA, sul quale deve essere apposta la **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore ausiliario, che dimostri l'**ULTRAVIGENZA** della sua Attestazione SOA presentata e che lo qualifica nella categoria di opere e nella classifica secondo l'importo oggetto del contratto di avvalimento.

- 5) **documentazione** che dimostra l'iscrizione dell'impresa ausiliaria, alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente ausiliato, nell'elenco "**White List**" **antimafia** oppure nell'**Anagrafe Antimafia** degli Esecutori del Sisma Centro Italia, in attuazione di quanto prescritto nel precedente punto **10.3**, a cui si rimanda.

23.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE DAI CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI INSOLVENZA E/O DI CRISI D'IMPRESA COMUNQUE DENOMINATE

Il concorrente che si trova già ammesso alla **procedura di soluzione** di una delle **situazioni di insolvenza** e/o di **crisi d'impresa** comunque denominate (concordato preventivo e concordato preventivo con continuità aziendale o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure) ai sensi dell'art. 95, commi 3, 4 e 5 e dell'art. 112, del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii. "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" o ai sensi dell'art. 186-bis, commi 5 e 6, del R.D. 16/03/1942, n.267 e ss.mm.ii. "Legge fallimentare"), deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, l'**autocertificazione**, resa in forma di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale **attesta** gli estremi del **provvedimento** di ammissione a tale procedura e del **provvedimento di autorizzazione** a partecipare alla gara d'appalto del concorrente stesso rilasciata dal tribunale competente ovvero, se l'offerta viene presentata dopo il decreto di apertura del procedimento, rilasciata dal giudice delegato del tribunale competente e, qualora, sia già stato nominato il commissario giudiziale, acquisito il parere del commissario giudiziale (si rimanda anche alle dichiarazioni da rendere in tal senso indicate nel precedente punto **23.1**).

Qualora lo stesso concorrente presenti offerta in forma **plurisoggettiva** (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete e GEIE) deve altresì **dichiarare** che le **altre imprese** facenti parte del concorrente plurisoggettivo **non sono assoggettate** ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, dello stesso D.Lgs. n. 14/2019.

Si rammenta, infatti, che:

- secondo quanto previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito da parte del concorrente della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (domanda con cui il concorrente ha chiesto l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), la partecipazione dello stesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere **autorizzata** dal tribunale competente, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove sia già stato nominato; in tal caso, l'autorizzazione del tribunale consente la partecipazione alla gara del concorrente previo deposito di una **relazione** del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;
- secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), che il curatore della procedura di **liquidazione giudiziale**, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2, del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la Stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 del richiamato art. 124 del Codice.

23.6 RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, la **ricevuta** attestante l'avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO DI GARA** a favore di ANAC (per l'importo indicato nel precedente punto **18.**), la quale può essere allegata anche senza sottoscrizione digitale ed è rilasciata al concorrente secondo le modalità ammesse per il pagamento ed in funzione delle diverse modalità prescelte dal concorrente per il versamento dello stesso. Si rimanda al precedente punto **18.**

In mancanza della ricevuta di avvenuto pagamento è ammessa la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, nel rispetto, però, di quanto indicato nel precedente punto **18.** (a seguito del soccorso il concorrente potrà trasmettere la ricevuta di avvenuto pagamento che, però, deve necessariamente avere, a pena l'esclusione definitiva del concorrente, data antecedente al termine fissato per la presentazione delle offerte).

23.6.1 PASSOE (NON DOVUTO)

Il concorrente **NON DEVE** inserire nella **Busta A** virtuale - documentazione amministrativa - il documento denominato **PassOE** che fino al 31/12/2023 doveva essere reperito dal concorrente ed utilizzato dalla Stazione appaltante per effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di ammissione alla gara.

Con la nuova procedura di **digitalizzazione** dell'intero ciclo di vita degli appalti avviata da ANAC **dal 01/01/2024** (si vedano i precedenti punti **7.** e **10.**) le citate verifiche vengono effettuate secondo altre modalità (mediante il sistema **FVOE 2.0**) che non prevedono più il rilascio del PassOE.

23.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI/RAGGRUPPATI (CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI)

Il concorrente **associato / plurisoggettivo** (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE) di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h), del Codice nonché il consorzio fra società cooperative, il consorzio fra imprese artigiane ed il consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice stesso, deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, la documentazione di seguito indicata.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta attestante le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto della categoria prevalente OG 13 che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o i GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio ordinario o del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta attestante le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto della categoria prevalente OG 13 che saranno eseguite dai singoli operatori economici già consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o ai GEIE, ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti, ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico che assume il ruolo di impresa mandataria/capofila e che stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto delle restanti imprese mandanti/consorziate/in GEIE;
 - c) le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto della categoria prevalente OG 13 che saranno eseguite dai singoli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi o costituirsi in GEIE in caso di aggiudicazione dell'appalto.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto della categoria prevalente OG 13 che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto della categoria

prevalente OG 13 che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

a) in caso di aggregazione di rete in forma di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto della categoria prevalente OG 13 che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di aggregazione di rete in forma di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto della categoria prevalente OG 13 che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi fra società cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio concorrente contenente l'indicazione delle parti dell'opera che ogni consorziato designato eseguirà in proprio in caso di aggiudicazione dell'appalto [nel caso del consorzio stabile, con la dichiarazione da rendere si deve indicare se i lavori saranno eseguiti da uno o più dei propri consorziati per i quali il consorzio stabile concorre (e non dall'intero consorzio stabile): in assenza di tale dichiarazione da parte del consorzio stabile si intende che lo stesso partecipa alla gara in nome e per conto proprio e non per una parte dei propri consorziati].

23.8 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA)

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, la propria **Attestazione SOA**, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) accreditata ed autorizzata ai sensi di legge, che comprova la qualifica dell'operatore economico (con il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto **10.2**) ad assumere ed eseguire i lavori in appalto secondo le modalità indicate dal concorrente stesso nella sua domanda di partecipazione a gara e nella restante documentazione amministrativa presentata.

NOTA BENE:

Nel caso l'**Attestazione SOA** presentata risulti **scaduta** alla data di presentazione della domanda di partecipazione a gara in riferimento ai suoi termini di **SCADENZA TRIENNALE** o **QUINQUENNALE** (Attestazione SOA che, quindi, non è stata rinnovata o non è stata rilasciata ex novo entro la data di presentazione di detta domanda), il concorrente **È TENUTO** a trasmettere unitamente all'Attestazione SOA scaduta, **a pena di esclusione** (salvo richiesta di integrazione documentale ovvero di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), la copia scansionata o il file originale del **contratto** stipulato con la **Società Organismi di Attestazione (SOA)** per il rinnovo o per il rilascio ex novo dell'Attestazione SOA, sul quale deve essere apposta la **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore concorrente, che dimostri l'**ULTRAVIGENZA** della sua Attestazione SOA presentata e che lo qualifica nella categoria di opere e nella classifica secondo l'importo prescritte per la sua ammissione alla gara.

Il concorrente che **non possiede** valida ed idonea **Attestazione SOA** in relazione alle lavorazioni che intende assumere in gara e/o eseguire in proprio e che si qualifica, del tutto o in parte, con la procedura di **avalimento** di cui all'art. 104 del Codice e, quindi, con i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale posseduti dall'impresa (o dalle imprese) **ausiliaria/e** (si rimanda al precedente punto **13.**) deve presentare con la documentazione amministrativa di gara l'Attestazione SOA in corso di validità posseduta dall'impresa **ausiliaria** stessa, oltre alla restante documentazione prescritta dallo stesso art. 104, come indicato nel precedente punto **23.4**.

23.8.1 DOCUMENTAZIONE CHE PROVA L'ISCRIZIONE NELLA "WHITE LIST" ANTIMAFIA O NELL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DEL SISMA CENTRO ITALIA

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, la documentazione idonea a comprovare, alla data di presentazione dell'offerta, l'attuale **iscrizione** o l'avvenuta presentazione dell'**istanza di rinnovo** di precedente avvenuta iscrizione, nell'elenco **"White List" antimafia** oppure nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia**, in attuazione di quanto prescritto nel precedente punto **10.3**, a cui si rimanda.

23.9 PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, il **Patto per la promozione della legalità** della Provincia di Rimini - Anno 2022 -, approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 92 del 11/08/2022 (vedi **Allegato D**), il quale deve essere **firmato digitalmente** dal concorrente in segno di conoscenza ed accettazione delle clausole in esso contenute.

23.10 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ, LA QUALITÀ, LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELLE PRESTAZIONI NEGLI APPALTI

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, il **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013 (vedi **Allegato E**), il quale deve essere **firmato digitalmente** dal concorrente in segno di conoscenza ed accettazione delle clausole in esso contenute.

Ai sensi dell'**art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190** il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti.

23.11 PATTO DI INTEGRITÀ

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, il **Patto di integrità** applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 approvato con delibera G.C. n. 10 del 31/01/2024, il quale deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente in segno di conoscenza ed accettazione delle clausole in esso contenute.

Ai sensi dell'**art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190** il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti.

23.12 NON DOVUTA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E DI PRESA VISIONE NON ASSISTITO

Il concorrente **NON DEVE** inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, la prova dell'avvenuto sopralluogo assistito dal RUP o da altro tecnico delegato della Stazione appaltante, **non essendo prescritto**, nella presente procedura di gara, il "sopralluogo assistito" da tecnici comunali dell'amministrazione committente (si veda il precedente punto **17.**).

Il concorrente è comunque tenuto ad effettuare autonomamente il sopralluogo sul posto (**non assistito**), dovendo dichiarare di **aver effettuato** il prescritto **sopralluogo** nella domanda di partecipazione a gara (si veda il modello denominato Allegato A della domanda di partecipazione a gara).

NOTA BENE:

Si evidenzia ancora una volta che, qualora la documentazione amministrativa da inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, indicata dai punti **23.1** a **23.11** fosse firmata digitalmente da un **procuratore** del legale rappresentante del concorrente, occorre inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, a pena di esclusione, la **procura notarile** da cui si evincono gli idonei poteri di firma in capo al procuratore.

La Stazione appaltante o il committente si riservano la facoltà di verificare la veridicità delle *dichiarazioni sostitutive* rese in sede di gara dai concorrenti mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità ai sensi di legge. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o dai documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità ai sensi di legge.

Si fa presente che in caso di *dichiarazioni sostitutive* non veritiere troveranno applicazione le sanzioni amministrative e penali previste, rispettivamente, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La documentazione amministrativa inserita nella **Busta A** virtuale **non dovrà contenere** alcuna indicazione con riferimento all'**offerta economica** presentata ed inserita nella **Busta B** virtuale di cui al successivo punto **24.**; in caso contrario l'offerta **sarà esclusa** dalla gara senza alcuna possibilità di soccorso istruttorio.

24. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA "BUSTA B" VIRTUALE

L'operatore economico deve inserire nella **Busta B** virtuale della Piattaforma la documentazione relativa all'**offerta economica**, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel documento "**Norme Tecniche di Utilizzo**" reperibile all'indirizzo https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso si deve anche inserire la *procura notarile* a dimostrazione degli idonei poteri di firma del procuratore).

In particolare, l'**offerta economica** del concorrente è predisposta dal concorrente **direttamente** sulla **Piattaforma telematica** di gara TUTTOGARE (pertanto, la Stazione appaltante non fornisce ai concorrenti un suo modello di

dichiarazione di offerta economica), secondo le modalità esplicitate nelle suindicate **“Norme Tecniche di Utilizzo”**.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente **punto 21.** e deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il **ribasso unico percentuale** applicato all'Elenco dei prezzi unitari di progetto e, di conseguenza, all'importo dei lavori posto a base di gara (inclusi i costi della manodopera, gli oneri della sicurezza da PSC e l'IVA di legge);
- la stima del **costo degli oneri di sicurezza aziendale**, inerente i rischi specifici della propria attività d'impresa (stimati dal concorrente), che è comunque ricompreso nell'importo offerto (art. 91, comma 5 e art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023);
- la stima dei propri **costi di incidenza della manodopera** sull'importo dei lavori in appalto (costi stimati dal concorrente), i quali sono ricompresi nell'importo offerto (art. 91, comma 5 e art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023).

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è **obbligatoria**: la mancanza di tale indicazione comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto senza possibilità di sanatoria dell'irregolarità mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

La stazione appaltante si riserva di non assegnare ad alcun concorrente il contratto qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto ai sensi di quanto ammesso dall'art. 108, comma 10, del Codice.

L'offerta economica, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme, sul quale deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante dell'o.e. o del procuratore stesso.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per n. 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. In caso sia indicato dal concorrente un numero superiore di cifre decimali, quelle in eccesso saranno automaticamente troncate.

Non sono ammesse le offerte in rialzo (in aumento rispetto all'importo dei lavori in appalto: sono, pertanto, inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara), le offerte parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica verrà valutata al netto dell'I.V.A. di legge.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che **superino** l'importo posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto e prescritto dall'art. 70, comma 4, lett. f), del D.Lgs. 36/2023; pertanto, non saranno ammesse offerte di importo superiore rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato nel rigo **a** della **Tabella A** riportata nel precedente punto **5.2.**

NB: Al fine di accelerare i tempi di aggiudicazione, visti i termini stringenti dettati dal finanziamento concesso, si richiede facoltativamente (**non è causa di esclusione**) di integrare l'offerta economica con le informazioni sulla stima dei costi di incidenza della manodopera sull'importo dei lavori in appalto indicati dal concorrente con la propria offerta economica (costi della manodopera e del personale di cui all'art. 91, comma 5 e all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) al fine di consentire al RUP di effettuare con maggior speditezza la verifica di congruità dell'offerta economica presentata dal concorrente.

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del **“prezzo più basso”** e, in particolare, mediante offerta di ribasso unico percentuale applicabile all'Elenco dei Prezzi Unitari di progetto esecutivo approvato e, di conseguenza, applicabile all'importo dei lavori posto a base di gara (inclusi i costi della manodopera ed al netto degli oneri / dei costi della sicurezza stimati con il progetto approvato, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023).

Poiché l'appalto non ha interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 54, comma 1, dello stesso D.Lgs. 36/2023, nella formazione della graduatoria provvisoria di gara troverà applicazione la procedura di **esclusione automatica** delle offerte anomale (che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'**Allegato II.2** al D.Lgs. 36/2023), qualora il numero delle offerte ammesse alla fase finale di gara (fase di apertura delle offerte economiche) **sia pari o superiore a cinque**, e secondo le modalità di seguito indicate.

Nel caso il numero delle offerte ammesse alla fase finale di gara **sia inferiore a cinque** non troverà applicazione la procedura di esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità previste dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso la Stazione appaltante committente potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad

elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023: in tal caso, troverà applicazione la procedura di verifica di congruità delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

In tal caso, secondo quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo e dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, gli **elementi specifici** che potranno/dovranno essere presi in considerazione dal RUP/dal Seggio di gara al fine di valutare la congruità della/e offerta/e presentata/e saranno i seguenti:

- a) il **valore percentuale** del ribasso offerto dal concorrente, tenendo anche conto dei valori percentuali dei ribassi offerti dai restanti, eventuali, concorrenti in gara;
- b) i **costi della manodopera** e/o gli **oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, a pena di esclusione, devono essere dichiarati dal concorrente con la propria offerta economica ai sensi di quanto prescritto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- c) ogni altro eventuale **elemento specifico** che il RUP/ Seggio di gara potrà individuare (e motivare) al momento della sua valutazione di congruità dell'offerta da verificare.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante/ l'Amministrazione aggiudicatrice potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di **una sola offerta** valida.

Qualora in sede di gara possa trovare applicazione la procedura di **esclusione automatica** di cui sopra (quando vi sono almeno n. 5 offerte ammesse alla fase finale di gara), ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che l'anomalia delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia calcolata secondo il **Metodo A** di cui all'**Allegato II.2** del D.Lgs. 36/2023 rubricato "*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte*".

Pertanto, tutti i ribassi offerti che risultino in misura percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata secondo il suddetto **Metodo A** saranno automaticamente esclusi dalla gara.

A seguito di detta (eventuale) esclusione, la Stazione appaltante individuerà come miglior offerta aggiudicataria dell'appalto quella che presenta il maggior ribasso unico percentuale inferiore alla soglia di anomalia calcolata secondo le modalità suddette.

In caso di pareggio tra le offerte economiche di maggior ribasso, il vincitore sarà deciso mediante sorteggio.

26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la Piattaforma di gara TUTTOGARE e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "**Norme Tecniche di Utilizzo**" reperibili all'indirizzo https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php e, in particolare, nel paragrafo "SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA".

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo **il giorno 22/10/2024 (martedì) alle ore 09:00**.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla Piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti, anche le eventuali, successive, sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma TUTTOGARE.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

1. della documentazione amministrativa;
2. delle offerte economiche

La Piattaforma consente riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica, che avvengono conformemente a quanto previsto dalle suindicate "**Norme Tecniche di Utilizzo**" e, in particolare, nel paragrafo "SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA".

La Stazione appaltante ha stabilito di NON RICORRERE all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Si procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla Piattaforma.

Successivamente si procederà a, secondo quanto esplicitato nei successivi punti **27.**, **28.**, **29.** e **30.**:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di trasmissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, verificare che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata;
- d) escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti;
- e) ove necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **22.**;

f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

In attuazione dell'art. 91, comma 5 del Codice, l'Amministrazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nella stessa seduta o in una o più sedute successive, verranno aperte le buste virtuali dei soli concorrenti ammessi alla fase finale di gara contenenti le offerte economiche, verrà verificata la presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito e si procederà ad individuare la migliore offerta aggiudicataria dell'appalto in applicazione di quanto previsto dalla presente lettera di invito a gara ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 (offerta economica con la più alta percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla fase finale di gara e che sia risultata non anomala secondo quanto indicato nei successivi punti **28.** e **29.**).

27. VERIFICA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA BUSTE A

Nella prima seduta il RUP/Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente contenute nelle **Buste A** virtuali, mentre le offerte economiche inserite nelle Buste B virtuali restano chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito a gara;
3. redigere apposito verbale delle operazioni svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP/il Seggio di gara provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **22.**;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. al concorrente escluso.

In attuazione dell'art. 91, comma 5 del Codice, è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura di gara è limitata ai soli concorrenti ammessi.

28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - APERTURA BUSTE B

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle **offerte economiche** sono comunicate ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma di gara.

Il RUP/Seggio di gara procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti e, quindi, ove **non sia applicabile** la procedura di **esclusione automatica** di cui al precedente punto **25.** (quando vi sono meno di cinque offerte ammesse) ovvero non si individuino offerte economiche potenzialmente anomale e/o incongrue fra le offerte ammesse, procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (miglior ribasso percentuale offerto) con la conseguente formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma, nella quale è indicata la graduatoria provvisoria di gara.

Qualora, invece, sia applicabile la procedura di **esclusione automatica** di cui al precedente punto **25.** (e, quindi, quando vi sono in gara almeno cinque offerte), il RUP/Seggio di gara procede a calcolare la **soglia di anomalia** di cui all'art. 54, comma 2, del Codice dei contratti applicando il **metodo** indicato nel precedente punto **25.** e ad escludere, se ricorre il caso dal calcolo matematico svolto, le offerte che presentano un ribasso percentuale **pari o superiore** alla soglia di anomalia così determinata.

Qualora, inoltre, non trovi applicazione la procedura di esclusione automatica delle offerte di cui al precedente punto **25.** ma il RUP/Seggio di gara ritenga, in base ad **elementi specifici**, inclusi i **costi della manodopera** e/o i **costi della sicurezza aziendale** dichiarati dal concorrente nella propria offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che occorra **valutare la congruità**, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta o di alcune offerte, il RUP/il Seggio di gara stesso chiude la seduta al fine di permettere al RUP di avviare la procedura di verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e di escludere che possa trattarsi di offerta anomala secondo quanto indicato nel successivo punto **29.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP/Seggio di gara provvede a comunicare al RUP e a verbalizzare tempestivamente i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP/Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che in base agli elementi specifici di seguito indicato presentano

carattere di anomalie e di incongruità tecnico e/o economica. Pertanto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta economica che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa e/o incongrua.

In particolare, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54 e 108 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a **elementi specifici**, inclusi i **costi della manodopera** e/o i **costi della sicurezza aziendale** dichiarati dal concorrente nella propria offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta economica appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Qualora il concorrente abbia allegato, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, si utilizzano i dati già trasmessi per effettuare la verifica.

Nel caso contrario, qualora il concorrente non abbia allegato all'offerta presentata le suddette giustificazioni, si procede secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La verifica dei requisiti in capo al soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione sarà effettuata conformemente a quanto disposto dall'art. 99 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito a gara ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili ed il sistema FVOE.2 di ANAC.

In caso di esito negativo delle verifiche sul primo concorrente in graduatoria, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC ove ne ricorrano i presupposti, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, se richiesta nel presente invito a gara. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo classificato in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche su detto concorrente nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione; trattandosi di appalto di importo sottosoglia UE, all'appalto stesso non si applicano i termini dilatori per la stipula del contratto medesimo previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023 in ragione di quanto previsto dall'art. 55, comma 2, dello stesso D.Lgs. 36/2023.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo l'ammontare del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto di importo sottosoglia UE; la garanzia definitiva deve essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice e dal Decreto MISE 16/09/2022, n. 193 o di altro successivo decreto ministeriale se approvato prima della presentazione della garanzia definitiva.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in osservanza del disposto di cui all'art. 18 del Codice, in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n.159/2011.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi previste dal Codice, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice (in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto), la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il termine per impugnare gli atti di gara decorre dall'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., secondo anche quanto indicato nel successivo punto 31..

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante approvato con delibera G.C. n. 128 del 11/11/2022 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 10 del 31/01/2024.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

33. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l'Emilia-Romagna in qualità di Organismo responsabile delle procedure di ricorso amministrativo, ai sensi degli artt. 119 e 120, comma 1, dell'Allegato 1 (rubricato "Codice del processo amministrativo") al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm.ii., in materia di "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

Indirizzo TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna: Via Massimo D'Azeglio, n. 54 - 40123 Bologna (BO) - telefono: +39

051 4293101-2-3 (Centralino).

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Segreteria-Protocollo, non abilitato alla ricezione dei ricorsi amministrativi: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) abilitato alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art. 136 comma 2 c.p.a. [indirizzo PEC per il deposito del ricorso amministrativo in modalità digitale secondo le nuove regole del Processo Amministrativo Telematico (PAT)]: bo_pat_deposito@pec.ga-cert.it.

Gli atti relativi alla presente procedura d'appalto possono essere impugnati, a pena di decadenza, con ricorso amministrativo proposto al suindicato TAR di Bologna, entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni decorrente dalla formazione degli atti e/o degli eventi richiamati nell'art. 120 dell'Allegato 1 "*Codice del processo amministrativo*" al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., a cui si rimanda.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attuato nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 18/5/2018 n. 51, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", del D.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dal Comune di Misano Adriatico in qualità di Stazione appaltante dei lavori in oggetto è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti;
- il trattamento dei dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del consenso dell'interessato;
- in relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Misano Adriatico individuati quali ausiliari degli Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Misano Adriatico, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Misano Adriatico nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Comune di Misano Adriatico, con sede e PEC come indicato in intestazione alla presente lettera di invito.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Misano Adriatico, lì *data di apposizione della firma digitale*.-

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale e RUP

(Geom. Alberto Gerini)

[Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005]

Allegati alla presente lettera di invito a gara:

- **Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE;
- **Allegato B** - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. 36/2023;
- **Allegato C** - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- **Allegato D** - Patto per la promozione della legalità della Provincia di Rimini - Anno 2022;
- **Allegato E** - Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013;
- **Allegato F** - Patto di integrità applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;
- **Allegato G** - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico.